



CONFCOOPERATIVE

Brescia

60° *Notizie*

anno 3 numero 5 dicembre 2012

Un anno ricco di impegni
di Marco Menni

Natale, andare oltre
di mons. Adriano Vincenzi

Quello che ho imparato sul cooperare
di Marcello Zane



in questo numero

| | | |
|-----------------------------|----|----------|
| Lettera del Presidente..... | p. | 3-4 |
| Qui via XX Settembre..... | p. | 5-10 |
| Finestra sul mondo..... | p. | 12-13 |
| Spaziocoop | p. | 14 |
| Abitazione | p. | 16-17 |
| Lavoro Cultura Servizi..... | p. | 18-19 |
| Solidarietà Sociale | p. | 20-22 |
| Inserto tecnico | p. | I-XXVIII |

Confcooperative Brescia Notizie
anno 3 – n. 5
Registrazione Tribunale di Brescia
n. 45/2009

Redazione e amministrazione
via XX Settembre 72
25121 Brescia

Editore: Assocoop società cooperativa
Direttore responsabile: Silvia Saiani
In redazione: Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini, Massimo Olivari

Stampa: Acherdo S. C. – Calcinato (BS)

Progetto grafico e impaginazione: Dario Ciapetti

Fotografie: archivio di Confcooperative Brescia
Foto in copertina: Gianangelo Monchieri

Hanno collaborato a questo numero: mons. Adriano Vincenzi, Paolo Foglietti, Enzo Pezzini, Roberto Salvo, Valeria Negrini, Marcello Zane, Giancarlo Felicioli

Dopo un anno ricco di impegni, ecco un anno ricco di altri impegni

L'anno che andiamo chiudendo è stato certamente un anno ricco di impegni per la nostra confederazione. È stato l'anno del rinnovo cariche, l'anno internazionale delle cooperative, l'anno in cui abbiamo ricordato il nostro sessantesimo compleanno. Sono stati appuntamenti vissuti con generosità da parte di molti, a partire dai cooperatori più attenti, ai collaboratori della nostra sede, ai dirigenti vecchi e nuovi. Il ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita degli eventi è doveroso e sincero. La vita di un'organizzazione è fatta anche di riti: non sono solo orpelli, ma momenti speciali in cui rinnovare un'identità e un impegno. Certo è che il 2012 sarà soprattutto ricordato per ben altro, ovvero come anno di fatiche per le imprese associate: per la prima volta abbiamo registrato la difficoltà nel mantenere le posizioni acquisite nel corso della nostra lunga storia, faticosamente costruita dal lavoro nostro e da chi ci ha preceduto. Il 2013 inizierà dunque con la preoccupazione di garantire continuità ai nostri servizi a favore dei soci (lavoratori, aziende, utenti) e a favore delle comunità locali, di cui ci sentiamo parte attiva. È vero che nei momenti di crisi possono anche emergere divergenze e fratture sociali. Ma, altrettanto, i momenti di crisi sono quelli che provocano maggiore coesione solidale. Sono queste esperienze che vanno curate e coltivate, dando loro modo di emergere: questa sarà la vera sfida sulle spalle dei gruppi dirigenti, a partire dai dirigenti cooperatori sul territorio fino al livello provinciale, regionale e – infine, e forse soprattutto, – nazionale. Perché il 2013 sarà anche un anno decisivo per le sorti del nostro Paese: dovremo osservare cosa capita a questo livello anche per capire quali saranno le conseguenze sui territori.



“Dobbiamo sostenere chi propone contenuti per tornare ad essere protagonisti del proprio futuro, partendo dal credere alle capacità propositive che, in primis, i nostri soci possono esprimere. Dobbiamo credere nella forza, nelle potenzialità e negli argomenti che possono scaturire dagli imprenditori e dai cittadini che compongono le nostre comunità”.

Da un punto di vista politico notiamo come in questo lungo periodo pre-elettorale alcune persone e alcuni riferimenti manifestino tendenze che ci preoccupano. Nelle parole di molti non c'è mediazione, semmai abbandono della politica, quando non addirittura atteggiamenti oppositivi o qualunquisti. Noi, diversamente, dobbiamo sostenere chi propone contenuti per tornare ad essere protagonisti del proprio futuro, partendo dal credere alle capacità propositive che, in primis, i nostri soci possono esprimere. Dobbiamo credere nella forza, nelle potenzialità e negli argomenti che possono scaturire dagli imprenditori e dai cittadi-



ni che compongono le nostre comunità. Condividere preoccupazioni, ricercare vie condivise non sarà semplice ma la cooperazione è indispensabile in questo momento: porta contenuti utili per uscire dalla crisi. La cooperazione è importante anche in termini politici e istituzionali. Per questo non possiamo dimenticare il quadro politico nazionale derubricandolo a variabile esterna. Non è troppo "esterna", anzi...

Oltre all'impegno, però, ecco due righe finali di auguri: l'augurio maggiore va a chi si è assunto l'onere di dirigente cooperativo, una

funzione e una responsabilità storica. Ma, più in generale, l'augurio va a tutti noi in qualità di operatori. In questo momento è l'unione di tutti la via per uscire. Grave sarebbe avere dirigenti prigionieri delle proprie storie e delle proprie sicurezze e non in grado di unire, di far sintesi e incanalare le passioni e le opportunità. Sarà un mestiere sfidante ma virtuoso e possibile solo a uomini e donne libere. Buon Natale e buon anno.



Marco Menni

NATALE: ANDARE OLTRE

Ciò che ascoltiamo ogni giorno e le condizioni nelle quali ci troviamo a vivere ci inducono a coltivare pensieri non positivi sul futuro del mondo e su noi stessi. Sembra che ci sia qualcosa di più grande di noi che ci sovrasta, impedendoci di percepire di avere tra le mani soluzioni adeguate e realizzabili in tempi brevi. In questo contesto storico e temporale così difficile arriva di nuovo il Natale e l'annuncio che Dio ha scelto di abbandonare il cielo per vivere come uomo nei limiti della terra e dell'umanità. Da questa presenza possiamo partire per interrogarci ancora una volta: "Con quale atteggiamento guardare al nuovo anno? Nel Salmo 130 troviamo una bellissima immagine. Il Salmista dice che l'uomo di fede attende il Signore «più che le sentinelle l'aurora» (v. 6), lo attende con ferma speranza, perché sa che porterà luce, misericordia, salvezza. Tale attesa nasce dall'esperienza del popolo eletto, il quale riconosce di essere educato da Dio a guardare il mondo nella sua verità e a non lasciarsi abbattere dalle tribolazioni... È vero che nell'anno che termina è cresciuto il senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la società, il mondo del lavoro e l'economia; una crisi le cui radici sono anzitutto culturali e antropologiche. Sembra quasi che una coltre di oscurità sia scesa sul nostro tempo e non permetta di vedere con chiarezza la luce del giorno. In questa oscurità il cuore dell'uomo non cessa tuttavia di attendere l'aurora di cui parla il Salmista".

Questo inizio del Messaggio di Benedetto XVI per la prossima Giornata mondiale della pace, mi sembra raccolga lo stato d'animo di molti di noi che sperimentano contemporaneamente desiderio di luce ed esperienza di oscurità, slanci verso il bene ed esperienze di mediocrità, tentativi di libertà e marcati condizionamenti. La nascita di Gesù è grazia, libertà, nuove possibilità per liberarci dal giogo delle dipendenze e inizio di un nuovo cammino di libertà.

Dire Natale significa poter dire: "Sono più grande delle situazioni nelle quali mi trovo a vivere". Ecco perché l'augurio di Natale esprime la sua verità quando ci fa entrare in questa dimensione, in questa grandezza. Questa liberazione è a portata di mano, basta non rifiutarla, non nascondersi dietro il pensiero che sia impossibile; basta che la nostra storia si lasci toccare dalla storia di Dio con l'uomo. Ecco davanti a noi quel Cielo che ci permette di camminare sulla terra speditamente non più verso il buio ma verso la Luce.

Ma perché possiamo fare questi pensieri? Non potrebbero essere espressione della nostra forza di volontà di non soccombere alle situazioni, del desiderio di essere positivi a qualsiasi costo, di un'illusione che momentaneamente riduce il senso della fatica e dello stress? Noi possiamo pensare alla nostra grandezza di persone umane, al futuro in maniera positiva, dare spazio alla fiducia e alla speranza non perché siamo illusi, non perché desideriamo evadere dalla realtà, ma perché Dio è entrato concretamente nella storia attraverso la nascita del suo Figlio. Questo impatto definitivo della storia con Dio, la sua Incarnazione, il suo Natale diventa ciò che rende veri i nostri pensieri arricchendoli di futuro, di speranza, di possibilità e di dignità. È in forza di questa verità che possiamo ancora con serenità augurarci: Buon Natale!

Mons. Adriano Vincenzi
Incaricato CEI per Confcooperative

60° flash



DESTINAZIONE COOPERATIVA: BRESCIA, ITALIA, EUROPA 60° anniversario di Confcooperative Brescia

SABATO 24 NOVEMBRE 2012 - ore 9

Auditorium San Barnaba - Piazzetta Arturo Benedetti Michelangeli - Brescia

Programma

Ore 9,00 Accoglienza
Apertura e saluto
Marco Menni Presidente Confcooperative Brescia

Ore 9,30 Concerto a cura della Fanfara dei Bersaglieri di Orzinuovi

Ore 10,00 Saluti delle Autorità
Daniele Molgora Presidente Provincia di Brescia
Adriano Paroli Sindaco di Brescia
Mons. Gianfranco Mascher Vicario Generale della Diocesi di Brescia

Ore 10,30
Destinazione Cooperativa: Brescia, Italia, Europa

Introduce **Alessandro Azzi** Presidente Federcasse

Marco Menni Presidente Confcooperative Brescia
Felice Scalvini Co-presidente di Coop EU e Vice Presidente ICA
Luigi Marino Presidente Confcooperative e Alleanza Cooperative Italiane

Brindisi di chiusura



con il patrocinio di



www.brescia.confcooperative.it



Mons. Mascher "Non dimenticate mai che la solidarietà è il cuore di ogni cooperativa".



Paroli: "La risposta al bisogno è un momento di incontro in cui Brescia è stata ed è sempre un modello per maturità e capacità"



Molgora: "Il lavoro, la produttività e l'operosità sono caratteristiche bresciane che sono ben rappresentate nell'operato di Confcooperative"



Marino: "Per le cooperative è centrale tanto la questione della redistribuzione della ricchezza quanto quella dell'essere vicini ai bisogni delle persone"



Menni: "Per affrontare le sfide del futuro serve, da parte vostra, tenacia ed esperienza, determinazione e capacità d'ascolto, fiducia e quella schiettezza tipica bresciana"



Scalvini: "Le cooperative, grazie alla loro «biodiversità imprenditoriale» riescono a svilupparsi anche in carenza di capitale grazie alla loro flessibilità e adattabilità".



QUI VIA XX SETTEMBRE



Cavalcare il cambiamento

“... ci vuole l'oscurità / per ammirar le stelle...” (M.L. King)

La crisi esplosa nel 2008, prima finanziaria, poi economico-produttiva, ora anche sociale, sta obbligando anche i più resistenti a rendersi conto dell'insostenibilità del modello di sviluppo occidentale; un modello che si è retto sull'illusione della crescita infinita del PIL e sulla miopia di chi non coglie la macroscopica finitezza delle risorse disponibili per tutti, sull'anacronistico primato della finanza sull'economia, dell'economia sulla politica e della politica sul protagonismo attivo e diretto dei cittadini.

La crisi globale sta ribaltando gli assunti di fondo e obbliga a considerare il cambiamento un'opzione non opinabile; la crisi globale offre a tutti la necessità di concepire il cambiamento come la strada maestra obbligando a ridisegnare il paradigma stesso dei modelli sociali e produttivi, d'ora in poi completamente interconnessi tra loro e bisognosi di nuove visioni, nuove intelligenze operose e nuovi modelli organizzativi. Il territorio è da intendersi come principale ambito dell'intreccio delle diverse componenti non più frammentabili (risorse produttive, lavoro, socialità, educazione, salute) e oggi assume una nuova centralità che, se resa virtuosa, offre importanti scenari per l'innovazione e il cambiamento.

Come afferma Aldo Bonomi: “Oggi tra capitale e lavoro si in-

cunea prepotentemente la categoria territorio”. È sul territorio che si dispiega la catena del valore. È sul territorio che si realizza la dimensione sociale del dopo-lavoro. È sul territorio che ritornano gli espulsi dal mercato del lavoro. È sul territorio che i giovani agiscono la reazione al loro non-lavoro.

Tra luogo del vivere, dell'abitare, del lavoro, non esiste più una separazione netta così come non è più netta la separazione tra produzione e consumo se, mentre consumiamo, contemporaneamente sappiamo produrre nuovi modelli di produzione diffusa della catena del valore.

Affermare la centralità del territorio con il coraggio del cambiamento significa lasciarsi incuriosire ed interrogare quotidianamente dal miglioramento possibile; se siamo più attenti a cosa si apre piuttosto che a ciò che rischia di chiudersi, al nuovo sconosciuto piuttosto che alla conservativa difesa del rassicurante già consolidato, possiamo scoprire che chiudendo una porta alle spalle, davanti se ne aprono almeno tre. Mettere sul tavolo la piena disponibilità a ridiscutere anche ciò che negli anni si è mostrato solido ed efficiente, è il modo migliore e necessario per convertire i costi della crisi in opportunità di rilancio, crescita della missione cooperativa e rinnovamento dei nostri modelli organizzativi.

Si stanno aprendo opportunità produttive epocali su fronti non tradizionali che, in quanto tali, non possono essere affrontati con gli stessi strumenti e gli stessi approcci di sempre, ad esempio:

- l'housing sociale (insieme di immobili inutilizzati e crescente bisogno abitativo);
- il sistema delle cure primarie e dei servizi socio-sanitari e sociali da infrastrutturale nel territorio e a domicilio (riduzione centralità degli ospedali, necessità di infrastrutture e servizi locali, nuovi strumenti mutualistici e assicurativi solidali);
- l'energia pulita (nuove tecnologie e committenze intersettoriali);
- i servizi ecologici e ambientali (gestioni globali dei servizi come bene comune);
- la filiera alimentare corta, di qualità e l'educazione al consumo responsabile (produrre, distribuire, consumare con la cura della qualità dei prodotti, della salute e della parsimonia);
- le politiche attive del lavoro per l'occupazione di fasce deboli (sia verso le cooperative, sia verso le imprese di capitali, comprendendo le esigenze dell'abitare, dell'integrazione e della coesione sociale);

Questi ambiti non potranno essere affrontati con successo con le collaudate soluzioni tradizionali, come

1. una sola cooperativa che agisce in proprio con illusione di



esaustività;

2. la ricerca di finanziamenti pubblici aggiuntivi a supporto dello sviluppo;
3. la risposta a bandi di Enti Pubblici che stanno investendo in infrastrutture o servizi nuovi;
4. la creazione di iniziative blindate e protette in condizioni di esclusività di mercato;
5. la forza derivata dal posizionamento consolidato nel settore di riferimento;

Al contrario, la natura complessa (a più variabili) delle aree di opportunità offerte dai nuovi mercati, renderà necessario promuovere:

1. sinergie e cordate intersettoriali tra le cooperative e consorzi;
2. iniziative in funzione delle aree di bisogno del mercato, più che della propria specializzazione produttiva (produrre ciò che serve) adeguando le scelte imprenditoriali alle esigenze di resilienza del mercato;
3. rapporti stabili e fiduciari tra cooperative e imprese del territorio radicando quel capitale sociale che rafforza sia le imprese, sia il tessuto sociale dell'intera comunità;
4. la nascita di aggregazioni societarie di cooperative di cittadini e consumatori con cui allearsi per la realizzazione di grandi opere sociali, di nuove solidarietà interfamigliari, di un nuovo patto civico di coesione sociale tra cittadini, imprese cooperative e Istituzioni locali.
5. Il superamento della relazione di estraneità tra sistema pro-

dotto di beni e servizi e il sistema consumatore per porre al centro la qualità della vita dei cittadini, noi compresi, sperimentando formule partecipative di democrazia diretta e responsabilità diffusa nella gestione delle imprese;

6. Il coinvolgimento intrecciato di cooperative nelle diverse basi sociali in particolare a sostegno delle crisi aziendali, generando formule di "meticcio" coope-

“Possiamo cavalcare le opportunità offerte da questa crisi, gli stessi problemi possono essere colti come opportunità se cambiamo la prospettiva di osservazione; se siamo più attenti a cosa si apre piuttosto che a ciò che rischia di chiudersi, al nuovo sconosciuto piuttosto che alla conservativa difesa del rassicurante già consolidato, possiamo scoprire che chiudendo una porta alle spalle, davanti se ne aprono almeno tre.”

rativo che superi fisiologicamente le logiche esclusivamente settoriali ormai obsolete, inefficaci e autoreferenti. L'identità settoriale non si annulla nella fecondità della condivisione di comuni percorsi strategici, anzi, si amplia nella sua durabilità in quanto trasforma un semplice insieme di cooperative in un organismo vivo e dinamico nel quale "il dolore della mano destra è un problema anche per la mano

sinistra”.

7. per analogia anche il modello organizzativo della rappresentanza dovrà essere strutturalmente ripensato, così come già l'ambito dei servizi tecnici sta cercando di attuare nel passare dall'offerta sommativa di servizi specialistici, per quanto di qualità, all'essere organismo di supporto e accompagnamento globale ai bisogni e criticità processuali delle cooperative aderenti. Riportare la stessa logica sul piano politico significa andare oltre le logiche settoriali senza annullarne la specializzazione, con più prossimità alle nuove aree di business multi-settoriali nei territori, in presa diretta al rischio d'impresa. Significa cavalcare "il nuovo" come miglior viatico verso un futuro che così, possiamo anche contribuire a disegnare.

Cavalcare il cambiamento è un'attitudine naturalmente "giovanile" che quando riesce a coniugare la liberazione di creatività con la ponderazione della concretezza, può coraggiosamente svecchiare molte strade e certezze acquisite, oggi ormai obsolete.

Nell'incertezza generale della situazione attuale è certamente più auspicabile la fatica dell'innovazione, per quanto rischiosa, alla fatica di resistere ad una corrente naturale che, anche stando fermi, ci consuma le energie migliori.

Valerio Luterotti



Formazione in materia di sicurezza

È nato l'Organismo che vigila sulla qualità

È iniziata a novembre l'attività dell'Organismo Paritetico Provinciale della Cooperazione promosso da Confcooperative Brescia, Legacoop e AGCI con CIGL, CISL e UIL. Prima funzione è quella di collaborare con tutte le cooperative che, prima di svolgere i corsi di formazione obbligatori per legge, devono chiedere, attraverso un modulo specifico, la collaborazione dell'Organismo stesso il cui compito primario è quindi quello di vigilare sulla qualità della formazione in materia di sicurezza.

L'OPP deve rispondere entro 15 gg dalla ricezione della richiesta ed in caso contrario vale il principio del silenzio assenso. Si tratta di una sorta di cabina di regia, prevista dalla legge, con il compito, di attivare e rilanciare la prevenzione degli infortuni per i lavoratori delle imprese.

Le cooperative "La Salute in Valle", "La Rete" e "Nikolajewka", sono le prime ad aver ottenuto la collaborazione dell'OPP ed hanno potuto avviare a norma di legge i corsi di formazione per i lavoratori. Si tratta della risposta concreta alla necessità di investi-

re sulla formazione, non solo imposta da obblighi di legge, ma suggerita dai numeri che vedono Brescia, in controtendenza regionale, aumentare vittime e malattie professionali.

La pressione della crisi e della concorrenza da un lato, dall'altro i mutamenti del mer-

“Una sorta di cabina di regia, prevista dalla legge, con il compito di attivare e rilanciare la prevenzione degli infortuni per i lavoratori delle imprese”

cato con il forte decentramento produttivo, le esternalizzazioni, l'ingresso degli stranieri, la precarizzazione, stanno facendo aumentare i rischi di infortuni.

L'incidentalità è oggi particolarmente diffusa nelle piccole imprese, anche se il fenomeno fortunatamente non colpisce in modo particolare le cooperative.

Le cooperative trovano nell'area documenti del sito web di confcooperative Brescia il modulo da compilare ed inviare all'OPP per ogni corso che devono svolgere.

Assume particolare rilevanza

il coinvolgimento effettivo dell'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) che deve essere documentato, in caso contrario la comunicazione viene respinta.

Altra condizione necessaria è che la cooperativa applichi ai propri lavoratori contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

A prescindere da auspicabili e probabili proroghe ricordo che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, resa obbligatoria, in ottemperanza al Dlgs. 81/08,

dall'accordo Stato Regioni, deve essere svolta entro il mese di gennaio 2013.

Nel nuovo catalogo formativo di Koinon e nel sito di CONAST le cooperative associate possono trovare tutte le informazioni necessarie.

Per le comunicazioni con l'OPP della cooperazione è stata attivata una casella di posta elettronica con il seguente indirizzo oppcooperazione@confcooperative.brescia.it.

Paola Foglietti





QAIC / IT / 90570 - A



CONSULENZE

- Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08
- Privacy D.Lgs. 196/03
- Autocontrollo alimentare HACCP
- Sistemi qualità ISO
- Adempimenti D.Lgs. 231/01
- Valutazione STRESS lavoro correlato
- Consulenze ambientali
- Iscrizione/gestione SISTRI
- Campagne di comunicazione

CONVENZIONI

- Medicina del lavoro
- Test laboratorio
- Analisi ambientali

Iscriviti alla NEWSLETTER per aggiornamenti normativi

Oltre 1000 Clienti

Soluzioni personalizzate per:

- RSA
- Scuole
- Fondazioni
- Comuni
- Cooperative
- Imprese agricole

27 Cooperative Associate

Una gamma di offerta completa:

Igiene ambientale –
Pulizie – Facchinaggio –
Ristorazione – Servizi socio sanitari -
Vigilanza

www.conast.it

Tel 030-3774422
info@conast.it

CORSI di FORMAZIONE

AREA SICUREZZA sul LAVORO

- Antincendio
- Primo Soccorso
- RSPP mod. A, B, C e aggiornamenti
- RLS e aggiornamenti
- Dirigenti e preposti
- Addetti carrelli elevatori

AREA AMBIENTE

- Gestione rifiuti
- Il sistema SISTRI
- La Gestione dei Centri di Raccolta

AREA IGIENE

- Autocontrollo alimentare
- La Legionella: rischi e prevenzione

Controlla il nostro CALENDARIO CORSI

Notizie brevi

Adesione della BCC di Bedizzole Turano Valvestino al Consorzio Brescia Export

Interpretando il ruolo da protagonista, favorendo la conoscenza delle prospettive che nascono oltre il proprio territorio la BCC di Bedizzole Turano Valvestino, guidata dal Presidente Albino Zabbialini, ha aderito ufficial-

mente al consorzio Brescia Export.

Si tratta di un'iniziativa forte che permetterà di sostenere lo sviluppo ed i progetti di artigiani, piccole, medie imprese e realtà varie del panorama economico territoriale, in prospettiva di sviluppo verso i mercati esteri.

Assemblea Federsolidarietà Lombardia

L'Assemblea svoltasi a Milano il 23 novembre u.s. ha posto al centro del proprio dibattito la riforma del sistema di welfare regionale proponendo il superamento dell'attuale modello basato sulla logica delle erogazioni monetarie per sostenere la rete dei servizi e l'investimento su integrazione e territorio.

Federsolidarietà Lombardia, che rappresenta un comparto che dà lavoro a quasi 50.000 persone nella nostra Regione, ha espresso la propria preoccupazione per il peso degli adempimenti burocratici e dei conseguenti costi crescenti posto a carico del Terzo Settore e degli enti gestori di servizi dalle ultime scelte di Regione Lombardia. Massimo Minelli, Presidente di Federsolidarietà Lombardia, evidenziando le difficoltà poste dall'assetto normativo regionale, ha ribadito le parole chiave del modello di welfare della cooperazione sociale e gli aspetti che irrinunciabili che rappresentano il fulcro del modello di democrazia partecipata a cui si ispira: la centralità

della persona e la prossimità, il territorio con le proprie reti e relazioni con i cittadini, il dialogo con le istituzioni, i servizi pubblici e quelli privati espressione della società civile.

Valeria Negrini, Vicepresidente di Federsolidarietà Lombardia, ha chiesto con forza che la nuova stagione del welfare lombardo non sia improntata unicamente alle logiche di contenimento della spesa e della semplificazione ma che al contrario abbia i propri principi ispiratori nella centralità della persona, nell'equità nell'accesso ai servizi e alle prestazioni, nell'uguaglianza delle opportunità, nella corresponsabilità del Terzo Settore e nell'abbandono della mercificazione del bisogno.

L'Assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia Carolina Elena Pellegrini ha assicurato attenzione alle problematiche evidenziate dai operatori, garantendo una interlocuzione sostanziale con il Terzo Settore nella costruzione delle politiche di welfare.

Opportunità di finanziamento della formazione per il 2013

È stato inviato a tutte le cooperative il catalogo che contiene le proposte formative di Koinon e dei propri soci (Consorzio Solco Brescia, Consorzio Tenda e Conast) con i quali si è scelto di attivare una offerta e una procedura di attivazione dei finanziamenti unitaria. Non ci sono ancora i bandi definitivi, ma è necessario e urgente, per riuscire a cogliere queste opportunità, effettuare la raccolta dei fabbisogni formativi delle cooperative aderenti a Confcooperative Brescia.

Quindi con il catalogo è stato inviato anche un file di exel riepilogativo dei corsi (riportante titolo, durata e costi), in cui si chiede di indicare le scelte formative e i lavoratori per i quali si intende opzionarle, consegnandolo poi a Cristina Dusi (cdusi@confcooperative.brescia.it; tel. 030/3742344). Le richieste sull'ulteriore documentazione necessaria saranno inviate al momento della pubblicazione definitiva dei bandi. Per la progettazione di percorsi formativi individualizzati si può contattare Cinzia Pollio all'indirizzo cpollio@confcooperative.brescia.it.





CONTINUANO LE
PROMOZIONI INVERNALI

AGRICAM
www.agricam.it

SUPER OFFERTA PER CATENE DA NEVE

"THE ONE"

SU RICHIESTA...



DISPONIBILI PER QUALSIASI MISURA
A € 55 I.C.

PER 4X4

PER CAMION

PER VEICOLI
COMMERCIALI

CALZE DA NEVE PER QUALSIASI AUTOMEZZO

disponibili per misure non catenabili...

IN OFFERTA A € 50 I.C.



PNEUMATICI INVERNALI SUPERPROMOZIONE LIMITATA AD ALCUNI PEZZI

CONTINENTAL

175/65R14 72T **65€** DISP. 4 PZ.
185/60R15 88T **80€** DISP. 4 PZ.
185/65R15 88T **80€** DISP. 4 PZ.
195/60R15 88T **80€** DISP. 4 PZ.

HANCOOK

145/80R13 75T **40€** DISP. 4 PZ.

KUMHO

205/50R17 RF93V **125€** DISP. 2 PZ.

NOKIAN

185/65R15 92T **70€** DISP. 2 PZ.
195/65R15 91T **75€** DISP. 6 PZ.

COOPER WEATHER MASTER

205/50R17 93V **125€** DISP. 2 PZ.

PIRELLI WINTER

195/75 16C **110€** DISP. 4 PZ.



TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA, MONTAGGIO, BILANCIATURA ELETTRONICA E CONTRIBUTO SMALTIMENTO PNEUMATICI PFU (Decreto n.82 11 aprile 2011)
RICORDIAMO AI CLIENTI CHE NEL PERIODO INVERNALE IN ALCUNI TRATTI AUTOSTRADALI E STRADE PROVINCIALI
VIENE RICHIESTO L'OBBLIGO DI MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI O CATENE A BORDO.

NOVITÀ 2012 SERVIZIO CUSTODIA GOMME ESTIVE GRATUITO
RIMONTAGGIO TRENO DI GOMME ESTIVE CON BILANCIATURA ELETTRONICA A € 25 I.C.

OTTIMI
PREZZI ANCHE
PER GOMME
ESTIVE



GRANDE OFFERTA BATTERIE

GARANZIA 2 ANNI

BATT. FAAM. TOP 44 AH € 41
BATT. FAAM. TOP 52 AH € 46
BATT. FAAM. TOP 65 AH € 69

BATT. FAAM. TOP 74 AH € 79
BATT. FAAM. TOP 80 AH € 83
BATT. FAAM. TOP 100 AH € 103

*TUTTI I PREZZI + IVA 21%

SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO
BATTERIA ESAUSTA GRATUITI

AGRICAM

SOC. COOP. R. L.

Via Bornate, 1 - 25018 Montichiari - Brescia

T. 030 961185 - F. 030 9658888 - www.agricam.it - agricam@agricam.it

Anno internazionale delle cooperative

Un primo bilancio

Il 2012 Anno Internazionale delle Cooperative si è concluso e si può iniziare a trarre qualche prima conclusione.

Lanciato il 31 ottobre 2011 a New York, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con lo slogan "Le cooperative costruiscono un mondo migliore", e chiuso sempre nella sede delle Nazioni Unite il 20 novembre, è stata un'anno che ha visto ovunque nel mondo un proliferare di iniziative tese a sottolineare l'importanza del modello dell'impresa cooperativa.

Le principali iniziative a livello mondiale, con il diretto coinvolgimento dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, sono state:

Una conferenza scientifica a Venezia il 15 e 16 marzo, con il titolo "La promozione della comprensione delle cooperative per un mondo migliore". Inaugurata da Romano Prodi, ha visto la partecipazione di oltre 50 relatori da tutto il mondo, che oltre alle loro riflessioni sul ruolo delle cooperative hanno firmato un Appello ai Governi e Capi di Stato dell'Unione Europea sull'importanza delle banche cooperative per la ripresa economica.

Il secondo evento si è tenuto dall'8 all'11 ottobre in Québec, dal titolo "il sorprendente potere delle cooperative", che ha visto riuniti 2800 presidenti, dirigenti e amministratori di imprese cooperative, che hanno potuto dialogare con esponenti delle grandi società di consulenza mondiali, esponenti della cultura ed delle agenzie delle Nazioni Unite.

La terza iniziativa dal 31 ottobre al 2 Novembre, organizzata a Manchester con il titolo "Co-operatives United" che fa eco alla celebre squadra di calcio locale, si è tenuto - ICA Expo 2012, una fiera internazionale per le cooperative ed il congresso dell'Alleanza Internazionale delle Cooperative.

Le organizzazioni cooperative europee, con il



coordinamento di Cooperatives Europe, hanno realizzato una settimana della cooperazione a Bruxelles dal 23 al 26 aprile, che ha visto iniziative presso le diverse istituzioni europee: Commissione, Parlamento, Comitato economico e Sociale, Comitato delle Regioni.

La FAO, agenzia delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura con sede a Roma, ha voluto sottolineare l'Anno Internazionale, ripristinando l'Unità Cooperativa, soppressa alcuni anni fa, con la motivazione che le cooperative sono elementi chiave per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio. Un altro importante momento di questo nuovo approccio da parte della FAO, si è registrato con la celebrazione della Giornata Alimentare Mondiale, il 16 ottobre, che quest'anno è stata dedicata alle cooperative agricole con lo slogan "Le cooperative agricole nutrono il mondo".

Per quanto riguarda l'Italia il momento di maggiore visibilità dell'Anno Internazionale è stata la celebrazione, lo scorso 5 luglio a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Napolitano, dei Ministri Terzi e Fornero, dei vertici di Confcooperative, Legacoop e Agci, della Presidente dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, Pauline Green, e di oltre 1.800 operatori.

DISPOSIZIONI CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 2012, N. 192 provvedimento che ha attuato la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Di seguito vengono analizzate le principali novità con particolare attenzione anche all'aggiornamento in merito alla situazione relativa ai decreti per la certificazione/compenso dei crediti scaduti nei confronti della P.A.

1. IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO

Il decreto modifica la precedente disciplina (d. l.vo 9 ottobre 2002, n. 231) attuando, in senso più favorevole ai creditori, le disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE.

Quanto all'ambito di applicazione, le nuove norme dispongono che le disposizioni contro il ritardo dei pagamenti si applicano "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", intesa quest'ultima quale contratto "tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni". Sono dunque escluse le transazioni tra imprese e consumatori.

La portata della norma è generale, tuttavia sono previste quali eccezioni i debiti oggetto di *procedure concorsuali* (comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del de-

bito) e i pagamenti effettuati a titolo di *risarcimento del danno* (compresi quelli effettuati da un assicuratore). Siccome il testo del decreto non menziona espressamente i lavori pubblici ed il settore dell'edilizia - come al contrario fa il testo della direttiva - è sorto qualche dubbio sull'applicazione delle nuove norme al settore delle "opere e degli edifici pubblici" e "ai lavori di ingegneria civile". Si ritiene tuttavia che le nuove disposizioni trovino certamente applicazione al settore in questione come a tutti i settori. [In proposito il Governo ha rilasciato esclusivamente dichiarazioni informali alla stampa nel senso dell'estensione della legge al settore in questione. Siamo in attesa di un chiarimento ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico, annunciato come imminente, che rassicuri definitivamente le imprese del settore].

Quanto agli effetti, la legge prevede che, alla scadenza dei termini previsti dalla disciplina, il creditore abbia diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Sono dunque centrali, ai fini dell'applicazione della normativa sui tempi di pagamento, la disciplina del *termine di pagamento* e quella degli *interessi moratori*.

In tema di termini di pagamento, la nuova legge stabilisce che il pagamento deve essere effettuato entro

30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o quando il ricevimento della fattura è anteriore al del ricevimento della prestazione).

Quando la legge o il contratto richiedono la verifica della conformità della merce successivamente al ricevimento della fattura, i 30 giorni decorrono dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste (in tali casi, tuttavia, la procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non può essa stessa - di regola - avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della prestazione). Il termine di 30 giorni è raddoppiato per le imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.

Le imprese private possono derogare al termine legale di 30 giorni, ma se fissano termini superiori a 60 giorni, le relative clausole sono lecite solo a condizione che siano pattuite per iscritto e non siano gravemente inique per il creditore (ad es. perché si discosta dalla prassi commerciale o non è supportata da motivi oggettivi).

Quando però il debitore è una pubblica amministrazione, alle parti non è consentito superare il termine dei 60 giorni (in ogni caso, il superamento del termine di 30 giorni deve essere pattuito espressamente e de-

legale

ve essere giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione).

Quanto alla disciplina degli interessi moratori – che si calcolano esclusivamente sull'importo dovuto, essendo esclusa per legge ogni possibilità di *anatocismo*, vale a dire di capitalizzazione degli interessi – essi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Salvo diverso accordo tra le parti (che in ogni caso non può essere gravemente iniquo e non escludere *tout court* la produzione di interessi moratori), essi sono determinati nella misura legale, pari al tasso di riferimento determinato con decreto maggiorato di otto punti. Le parti dunque possono, entro determinati limiti, “manovrare” il saggio degli interessi, ma non possono inserire una clausola che escluda totalmente l'applicazione degli interessi di mora, la quale, pertanto, è *ex lege* considerata iniqua (dunque nulla).

Al decorso automatico degli interessi moratori, si aggiunge anche il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme, nonché un importo forfetario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno (è comunque fatta salva la possibilità di richiedere il maggior danno).

A presidio delle suddette regole, la legge stabilisce che tutte le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. In caso di nullità, le clausole nulle vengono automaticamente sostituite dalle clausole stabilite dalla legge.

In ultimo, quanto all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, è espressamente stabilito che esse si applichino alle transazioni com-

merciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In conclusione ci si limita a svolgere una precisazione sul rapporto tra la disciplina *generale* sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali – in esame – e la disciplina *speciale* dettata dall'art. 62, D.L.vo 1/2012, dedicata alle *cessioni dei prodotti agricoli e alimentari* e recante anch'essa termini legali di pagamento, disciplina legale degli interessi di mora, nullità delle clausole difformi, etc.

In attesa di un chiarimento interpretativo ufficiale, si ritiene che il rapporto tra art. 62 e normativa generale sui termini di pagamento debba essere regolato dal principio secondo il quale *la legge speciale deroga alla generale*: sicché, pur essendo anteriore al decreto in commento, la *specialità* della disciplina posta dall'art. 62 dovrebbe prevalere sulla *generalità* del decreto in commento e, di conseguenza, le cessioni dei prodotti agricoli e alimentari essere disciplinate esclusivamente dal citato art. 62.

2. I PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DEI DECRETI SULL'ACCELERAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLA P.A.

Di recente sono stati pubblicati in G.U. una serie di provvedimenti modificativi dei decreti riguardanti la lotta ai ritardi dei pagamenti della P.A., con particolare riferimento al debito pregresso (cd. scaduto). I suddetti decreti riguardano la disciplina attuativa dell'art. 9, c. 3-bis, D.L. 185/2008, e dunque la certificazione e la compensazione dei crediti pregressi maturati nei confronti della P.A.

Prima delle recenti modifiche erano stati emanati 5 decreti ministeriali:

- il “primo decreto certificazione” (d.m. 22 maggio 2012) che riguarda la *certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle Amministrazioni centrali* (inclusi gli enti pubblici nazionali) [GU n. 143 del 21-6-2012];

- il decreto di attuazione della facoltà prevista dall'art. 35, c.1, lett. b), D.L. 1/2012, di richiedere il pagamento dei crediti scaduti mediante assegnazione di titoli di Stato [GU n. 143 del 21-6-2012];

- il secondo “decreto certificazione” che riguarda la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale [GU n. 152 del 2-7-2012];

- il “decreto compensazioni” (d.m. 25 giugno 2012) che riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo [GU n. 152 del 2-7-2012].

Di recente, sono stati pubblicati i seguenti decreti di modifica:

- il D.M. 24 settembre 2012, recante la modifica del primo decreto certificazioni [GU del 2 novembre 2012, n. 256];

- il D.M. 19 ottobre 2012, recante modifica al secondo decreto certificazioni [GU 6 novembre 2012, n. 259];

- il D.M. 19 ottobre 2012, che ha esteso le disposizioni del decreto compensazioni ai crediti maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici [GU n. 259 del 6-11-2012].

Rinviando ai testi dei provvedimenti ed agli allegati per tutti i dettagli, si illustrano le principali modifiche.

I citati decreti correttivi hanno, in primo luogo, disposto – innovando sul punto alla disciplina previgente – che l'amministrazione o ente debitore debba certificare il credito ovvero contestarne l'insussistenza, anche parziale, non più nel termine originario di 60 giorni, bensì entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Inoltre, si stabilisce che per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l'amministrazione debitrice proceda alla verifica richiesta dall'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973: pertanto, qualora all'esito sia ravvisata l'insolvenza del creditore che richiede la certificazione all'obbligo di versamento delle somme indicate in

una o più cartelle di pagamento, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata per un importo limitato all'ammontare del credito certificato, al netto delle somme dovute e non versate.

Rivisitando poi altri punti della disciplina, i nuovi decreti stabiliscono che, decorso il termine di 30 giorni senza che sia stata rilasciata la certificazione, ovvero non sia pervenuta alcuna comunicazione in ordine all'insussistenza o all'inesigibilità del credito, "il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per le certificazioni di perti-

nenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio".

L'ultimo dei decreti in commento - D.M. 19 ottobre 2012, pubblicato nella GU n. 259 del 6-11-2012 - ha semplicemente esteso la possibilità di compensare i crediti scaduti vs. la PA con i debiti tributari e previ-

denziali. Come è noto, in origine tale possibilità era circoscritta ai crediti vantati nei confronti delle regioni e degli enti locali; ora invece, essa è estesa ai crediti maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali e può avvenire con le medesime modalità stabilite dal D. M. 25 giugno 2012 [pubblicato in GU n. 152 del 2-7-2012].

Per tutti gli approfondimenti si rinvia alla documentazione reperibile sul sito <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/index.html>.

ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 245 (S.O. n. 194) del 19 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto legge 18 OTTOBRE 2012, N. 179 che raccoglie ulteriori misure urgenti per la crescita varate dal Governo. Di seguito si offrono le prime comunicazioni, approfondendo in particolare le misure dedicate alle cooperative ed alle società di mutuo soccorso.

Misure di particolare interesse per le cooperative:

- a) su proposta di Confcooperative è finalmente riformata la legge risalente all'Ottocento dedicata alle società di mutuo soccorso (L. 3818/1886) [art. 23, commi 1-8]. La riforma prevede:
- la conferma dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - l'ammodernamento delle definizioni delle attività esercitabili dalle s.m.s.;
 - la conferma della loro natura non imprenditoriale e non commerciale;
 - la possibilità di divenire soci al-

largata ad altre s.m.s. ed ai Fondi sanitari integrativi;

- la previsione esplicita della categoria dei soci sostenitori persone giuridiche;
 - l'assoggettamento alla vigilanza cooperativa ai sensi del D.L.vo 220/2002;
 - la previsione dell'obbligo di devoluzione ad altre s.m.s. in caso di perdita della natura di s.m.s.
- b) aggiornata la disciplina delle cooperative finanziarie di cui alla Legge Marcora [art. 23, commi 10, 11 e 12].
- c) definitivamente chiarito (con norma di interpretazione autentica) che la revisione cooperativa ha effetti esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione e non può essere utilizzata ad altri fini [art. 23, comma 9].
- d) i Confidi possono imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi costituiti da contributi pubblici [art. 36].
- e) ennesima modifica alla disciplina dei contratti di rete: l'acquisizione della soggettività giuridica non è

automatica, ma è rimessa alla volontà delle parti [art. 36].

e) introdotta una nuova tipologia di impresa, la startup innovativa [artt. 25-32].

1. MISURE PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE E DI MUTUO SOCCORSO (ART. 23)

Tutte le misure appositamente dedicate alle società cooperative ed alle società di mutuo soccorso sono contenute all'art. 23.

1.1. La riforma delle società di mutuo soccorso.

Il decreto - sulla scorta delle sollecitazioni e delle proposte elaborate da Confcooperative e dall'Alleanza delle Cooperative - attua un significativo ammodernamento della disciplina relativa alle società di mutuo soccorso (s.m.s.); disciplina contenuta nella risalente Legge 15 aprile 1886, n. 3818, sino ad oggi mai modificata.

Con il primo comma dell'art. 23, si fornisce anzitutto un significativo

legale

chiarimento in tema di iscrizione delle società di mutuo soccorso al Registro delle imprese. Non essendo mai stata aggiornata la normativa ottocentesca e non esercitando tali società attività di impresa in senso stretto, era sorto il dubbio circa la possibilità iscrizione al Registro delle imprese. Ebbene, la novella in esame fugava ogni dubbio, stabilendo la loro iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno successivamente stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico (il medesimo decreto istituirà altresì un'apposita sezione dedicata nell'albo delle società cooperative, al quale le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte).

La novella conferma poi che le s.m.s. costituite ai sensi della Legge 3818/1886 conseguono la personalità giuridica.

Esse non hanno finalità di lucro e possono esercitare, esclusivamente nei confronti dei soci e dei loro familiari conviventi, soltanto le seguenti attività (cd. principali):

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Le attività secondarie esercitabili dalle s.m.s. possono consistere esclusivamente nella promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

La riforma esplicita altresì alcuni connotati che la giurisprudenza aveva già riconosciuto alle s.m.s. Anzitutto è ribadito che esse non possano svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possano svolgere attività di impresa.

Inoltre, è detto significativamente che l'attività è svolta nei limiti delle loro disponibilità finanziarie e patrimoniali. Ciò vuol dire che le s.m.s. sono tenute a fornire le prestazioni dedotte nell'oggetto sociale a favore dei soci e dei loro familiari entro i limiti delle proprie disponibilità e non sono tenute a rendere alcuna prestazione in caso di esaurimento di tali disponibilità (ciò distingue in maniera significativa le s.m.s. dalle ordinarie imprese di assicurazione).

La legge colma poi una lacuna presente nella disciplina ottocentesca. Infatti, dopo aver ribadito che possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso, esclusivamente le persone fisiche, la novella ammette la mutualità mediata, consentendo la possibilità anche ad altre s.m.s. (o a Fondi sanitari integrativi) di divenire soci, a condizione, tuttavia, che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla s.m.s. cui si aderisce.

È poi sancita espressamente la possibilità di configurare la categoria dei soci sostenitori (comunque denominati, si precisa), i quali

possono essere anche persone giuridiche e possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori (da scegliersi tra i soci ordinari).

Viene introdotto anche un altro principio dell'ordinamento cooperativo, rappresentato dall'obbligo cd. di devoluzione: in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio di queste è devoluto o ad altre società di mutuo soccorso (dovrà essere lo statuto a prevederlo espressamente) ovvero, in mancanza, ai Fondi mutualistici.

Quanto alla vigilanza - che avrà lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della L. 3818/ 1886, nonché la loro osservanza in fatto - è finalmente attuata una direttiva preannunciata nel D.L.vo 220/2002. Viene sancita la soggezione anche delle s.m.s. alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo ai sensi del citato D.L.vo 220/2002 (la vigilanza delle centrali cooperative potrà essere svolta anche nei confronti di società aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione). I modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria saranno approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero disporranno la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso, nonché la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative (con tutte le conseguenze che ne derivano, incluso l'obbligo di devoluzione del patrimonio).

1.1. Altre norme dedicate alle cooperative.

Nel decreto è contenuta anche una norma interpretativa (precisamente al comma 9 dell'art. 23) con la quale si chiarisce che la vigilanza cooperativa ha effetti nei soli confronti della pubblica amministrazione ed ha lo scopo di accertare esclusivamente la mutualità e il rispetto dei principi cooperativi. Pertanto, non ha lo scopo di verificare od accertare la veridicità delle scritture e dei bilanci delle società cooperative; e per giunta non può, né deve essere strumentalmente utilizzata ad altri fini nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, ad esempio in rapporti di natura squisitamente privatistica o aventi ad oggetto rapporti fra soci, fra i soci e gli amministratori o con i terzi (per tali tipologie di rapporto, infatti, i soci ed i terzi possono utilizzare altri istituti ovvero altre forme di tutela appositamente predisposte dal diritto civile e penale).

I commi 10, 11 e 12 dell'art. 23, recano in ultimo, un aggiornamento della disciplina delle cooperative finanziarie di cui alla Legge Martora (l. 49/1985) sollecitato dalla necessità di coordinare la legge con la riforma del diritto societario e con la recente riforma del Testo Unico della Finanza.

Viene anzitutto chiarita l'ammissibilità da parte delle cooperative finanziarie di cui alla L. 49/1985, del ricorso a tutti gli strumenti finanziari a disposizione delle società cooperative ai sensi e nei limiti dell'art. 2526 c.c.

È poi soppressa la disposizione che eliminava dal riparto delle risorse del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, le società finanziarie che non avevano erogato almeno l'80% delle risorse conferite entro due anni dal conferimento.

Un'ultima modifica è relativa alla

necessità di aggiornare la legge Marcora anche in riferimento alla disciplina relativa alle autorizzazioni finanziarie delle cooperative finanziarie, in coordinamento con la recente modifica del Testo Unico sulla Finanza (in particolare, è soppressa la previsione per la quale le società finanziarie che assumono natura di investitori finanziari debbano essere iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106, D.L.vo 385/1993).

2. MISURE IN TEMA DI CONFIDI, CONTRATTI DI RETE E IMPRESE AGRICOLE (ART. 36)

Il decreto propone – ai commi 1 e 2 dell'art. 36 – una misura volta a consentire ai Confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il proprio ruolo di supporto alle PMI. In particolare, si introduce una misura che permette ai Confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici. Come avverte la relazione al decreto, la disposizione ha lo scopo di liberare tali risorse dai vincoli di destinazione (ad es. territoriale) che, con la destinazione a fondo consortile o a capitale, verrebbero a cadere automaticamente.

Il comma 4 dell'art. 36 interviene per chiarire la portata della recente riforma del contratto di rete che ha introdotto il principio della soggettività giuridica delle reti. La modifica in esame tempera alcuni eccessi dell'ultima riforma e ribadisce il carattere facoltativo dell'acquisizione della soggettività giuridica. In altri termini, si precisa che il contratto di rete – comunque dotato di organo di rap-

presentanza e fondo comune – possa acquisire la soggettività giuridica su base volontaria (e non in maniera automatica ed a prescindere dalla volontà delle parti, come invece prevedeva l'ultima riforma).

Il comma 5, poi, interviene ancora sul tema del contratto di rete in agricoltura e stabilisce che, a soli fini di semplificazione degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo. Beninteso, fra le suddette organizzazioni è indubbio che rientri anche Confcooperative che, dunque, attraverso Fedagri può legittimamente offrire l'assistenza di cui alla disposizione in esame (sì come già avviene in favore dei soci e delle cooperative nella stipula dei contratti agrari in deroga ai sensi dell'art. 45, L. 203/1982).

In ultimo, si segnala un intervento chiarificatore in materia di società agricole professionali (artt. 1 e 2, D.L.vo 29 marzo 2004, n. 99). Si precisa in particolare che conserva il requisito dell'esercizio esclusivo di attività agricola principale (e, dunque, la qualifica di società agricola professionale), la società che eserciti (oltre all'attività agricola) anche la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi.

legale

3. LE START UP INNOVATIVE (ARTT. 25-32)

Il decreto in esame istituisce una nuova figura di impresa, la cd. startup innovativa al fine di renderla destinataria di una serie di agevolazioni aventi lo scopo di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile.

La «start-up innovativa» è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato, e che ha quale oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Perché l'impresa sia qualificata startup innovativa è anche necessario che:

- la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sia detenuta da persone fisiche;
- la società sia costituita e svolga attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- il valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisca, e non abbia distribuito, utili.

È in ultimo previsto un ulteriore requisito - che è quello che connota la figura - rappresentato dal possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessi-

va, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca ovvero di personale in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

- la società sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Il decreto, accanto alla startup innovativa, individua anche la startup innovativa a vocazione sociale. Essa è l'impresa che, oltre a possedere tutti i requisiti sopra descritti, opera in via esclusiva in uno dei settori socialmente rilevanti indicati nella disciplina sull'impresa sociale (art. 2, c. 1, D.L. vo 155/ 2006).

Tale speciale forma di startup è distinta da quelle ordinarie ed è ulteriormente facilitata nella fruizione delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame.

In seguito all'ingresso nell'ordinamento di queste nuove figure, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese, a cui la startup innovativa deve iscriversi al fine di poter beneficiare della relativa disciplina.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della startup innovativa attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, per giunta, la startup innovativa è cancellata d'ufficio dal-

la sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

Fra le varie misure agevolative, si annoverano:

- termini e condizioni più agevoli per la riduzione delle perdite o per la riduzione del capitale sociale in caso di perdite, in deroga al codice civile;
- detassazione (anche a fini previdenziali) del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari;
- detassazione delle azioni, quote o altri strumenti finanziari emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi in favore delle start up;
- facilitazioni all'assunzione di lavoratori a termine, in deroga alle regole comuni;
- forti incentivi all'investimento in startup, con la previsione di una detrazione dall'Irpef del 19% delle somme investite dal contribuente nel capitale di una startup (20 per cento di detrazione Ires, se il contribuente è un soggetto Ires).

4. MISURE IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE

Fra le varie misure in tema di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, il decreto prevede anzitutto - all'art. 1 - la semplificazione del processo di unificazione sul medesimo supporto della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria, già preannunciato dal D.L. 70/2011, ma non ancora attuato.

In secondo luogo, l'art. 2 istituisce l'Anagrafe nazionale delle popolazione residente (ANPR), la quale costituirà l'asse portante di una migliore e più efficiente gestione dei dati anagrafici dei citta-

dini che subentrerà gradualmente alle anagrafi della popolazione tenute dai Comuni secondo un piano da completare entro il 31 dicembre 2014.

L'art. 3 disciplina da par suo le nuove modalità di censimento della popolazione che a partire dal 2016 sarà effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale (cd. censimento continuo).

Viene poi prevista - all'art. 4 - la possibilità per ogni cittadino di dichiarare una propria casella di posta elettronica certificata quale proprio domicilio digitale. Il domicilio digitale - la cui elezione, si badi, è una facoltà e non un obbligo del cittadino - sarà conservato presso l'anagrafe della popolazione residente e consentirà, in futuro, di semplificare il processo di digitalizzazione delle comunicazioni della P.A. nei confronti dei cittadini.

È previsto, poi che a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicheranno con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato.

Fra le altre misure in materia di digitalizzazione, si dà conto anche:

- dell'estensione dell'obbligo di attivazione della PEC - già esistente per le società - anche per le imprese individuali (art. 5);
- dell'introduzione di un'ipotesi di

responsabilità disciplinare specifica per il pubblico funzionario che, qualora sia prevista la trasmissione di atti o istanze per via telematica, non ottemperi a tale obbligo nei rapporti tra PA e privati (art. 6);

- dell'estensione della procedura di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia direttamente all'INPS a tutti i lavoratori dipendenti (art. 7);

- dell'istituzione del fascicolo sanitario elettronico (inteso come insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riferibili all'assistito (art. 12);

- sempre in materia di sanità digitale, dell'accelerazione del procedimento cd. di dematerializzazione della ricetta cartacea e di sviluppo della cd. prescrizione elettronica (art. 13).

L'art. 15 è poi dedicato alla diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento attraverso la previsione di un obbligo, rivolto in tal senso nei confronti delle Amministrazioni e delle imprese pubbliche, di rendere noti, mediante pubblicazione sui propri siti istituzionali ovvero sulle richieste di pagamento, i codici IBAN ed i codici identificativi dei pagamenti tramite i quali i soggetti interessati possono effettuare i pagamenti (sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni le operazioni di versamento di imposte e contributi mediante delega F24).

Quanto ai rapporti tra privati, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano "l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali" sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Nonostante la formulazione un po' equivoca, la disposizione non sembra lasciare dubbi sul fatto che si riferisca sia alle imprese, sia ai professionisti: entrambe le categorie di operatori, a partire dal 2014, non potranno più rifiutare pagamenti a mezzo carta di debito. Un futuro decreto interministeriale, sentita la Banca d'Italia, fisserà gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione dell'obbligo in parola.

Sono poi previste ulteriori misure di digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali. In particolare, nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica (art. 16).

In materia fallimentare, è poi prevista la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento; l'obbligo per gli organi delle procedure concorsuali (inclusa la liquidazione coatta amministrativa) di effettuare le comunicazioni ai creditori ricorrendo alla PEC; l'obbligo per i creditori di presentare domanda di insinuazione al passivo per via telematica (art. 17).

legale

LIQUIDAZIONE DELL'IVA PER CASSA

Ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 83/2012, convertito dalla L. 134/2012, "... per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato."

La disposizione in esame, illustrata da ultimo dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44 del 26/11/2012, ha introdotto anche nell'ordinamento tributario italiano il regime Iva c.d. "per cassa". In verità, già nel recente passato il legislatore, preso atto del tendenziale allungamento dei termini di pagamento nell'ambito delle transazioni commerciali, si era preoccupato di prevedere qualcosa di analogo. Già l'art. 7 del D.L. 185/2008 aveva infatti consentito il differimento del momento di esigibilità dell'imposta all'atto dell'effettiva riscossione del corrispettivo. Tale disposizione ha tuttavia, nella sostanza, trovato scarsa adesione, da un lato a causa del ridotto volume d'affari imposto agli operatori come condizione

per l'accesso al regime di favore, e dall'altro in considerazione delle ripercussioni sul cessionario dei beni o committente del servizio, in termini di momento di detrazione, da parte di questi, dell'imposta a credito.

Preso atto di tale fenomeno, il legislatore ha ritenuto opportuno rielaborare i concetti di base, operazione perfezionata da un lato attraverso l'abrogazione esplicita del regime precedente e dall'altro attraverso l'introduzione di uno strumento che, per quanto fondato sul medesimo obiettivo, si palesa del tutto nuovo.

La nuova previsione in materia di "Cash accounting", introdotta dal citato art. 32-bis, è entrata in vigore il 1 dicembre 2012, data dalla quale decorrono gli effetti dell'abrogazione innanzi ricordata.

Per effetto delle nuove disposizioni normative, ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di Euro, è consentita l'opzione per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa.

Va innanzitutto considerato come tale opportunità sia offerta ai soli soggetti che, operando nell'esercizio di impresa, arti o professioni, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni. Il regime risulta pertanto non applicabile in presenza di rapporti con soggetti privati.

La grande novità rispetto al passa-

to consiste nell'adozione, per i soggetti che vi hanno aderito, del criterio di cassa con riferimento sia alle operazioni attive che alle operazioni passive. L'adozione del nuovo regime non produce, pertanto, alcun effetto nei confronti della controparte (cessionario/committente), che potrà computare a credito l'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi secondo le regole ordinarie (sempre che, beninteso, non abbia a sua volta aderito al regime in parola). In buona sostanza, per effetto della nuova disciplina:

- L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile, e quindi viene posta a debito nei confronti dell'Erario, solo all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi;
- Analogamente, l'imposta relativa agli acquisti effettuati risulta detraibile, e quindi viene posta a credito nei confronti dell'Erario, al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

In ogni caso, l'imposta a debito, in linea generale, diviene esigibile e l'imposta a credito diviene detraibile decorso un anno dal momento in cui è stata effettuata l'operazione originaria. A tale principio si sottrae l'ipotesi in cui, prima del decorso di un anno, il cessionario o committente sia assoggettato a procedure concorsuali.

Come già accennato, possono accedere al regime in esame i soli soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a due milioni di Euro. In caso di inizio di attività, occorre effettuare una previsione circa il volume d'affari atteso per l'anno in corso, senza tuttavia

operare alcun ragguaglio all'anno intero. Il superamento del limite citato determina l'immediata ed automatica cessazione del regime Iva per cassa, regime che non potrà più essere sfruttato a decorrere già dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite risulta superato.

La liquidazione dell'imposta secondo i nuovi criteri non è consentita in relazione alle operazioni per le quali la medesima imposta risulta determinata secondo regole particolari, nonché per le operazioni effettuate nei confronti di privati, ovvero di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Per quanto detto, il regime Iva per cassa non è consentito in presenza di operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse-charge). Non è inoltre permesso nelle ipotesi di cessioni all'esportazione e di servizi internazionali, ipotesi nelle quali il cedente o prestatore non espone l'Iva nella fattura, non risultando debitore d'imposta. Infine, non è possibile applicare la disciplina dell'Iva per cassa in relazione alle operazioni effettuate in applicazione di regimi speciali di determinazione dell'imposta, tra i quali vanno segnalati:

- Il regime speciale previsto in agricoltura (art. 34 della legge Iva);
- Il regime del margine per i beni usati (art. 36 D.L. 41/95);
- Il regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter della legge Iva);

- Il regime speciale dell'agriturismo (art. 5 L. 413/91).

L'Agenzia delle Entrate nell'ambito della circolare richiamata in apertura, ha opportunamente precisato come, fermi restando i casi di esclusione previsti, l'adozione del regime in parola non riguardi singole operazioni, ma l'insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, con la conseguenza che il differimento della detrazione dell'Iva al momento del pagamento del prezzo al fornitore deve rendersi applicabile a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non hanno potuto usufruire dell'Iva per cassa. In altre parole, il contribuente che ha inteso aderire al regime è obbligato ad applicarlo a tutte le operazioni attive e passive effettuate (salvi i casi di esonero previsti), non essendo consentita una valutazione per singole situazioni.

Vale la pena di ricordare come il regime in parola sia assolutamente facoltativo. La liquidazione dell'imposta secondo la contabilità di cassa è infatti adottabile in base ad opzione, che, analogamente alla revoca, si desume innanzitutto dal comportamento concludente del contribuente, ferma restando la necessità di operare le dovute comunicazioni nella prima dichiarazione Iva successiva. Le specifiche disposizioni in relazione all'esercizio dell'opzione sono state diffuse dall'Agenzia delle Entrate tramite Provvedimento del 21 novembre 2012.

L'opzione in oggetto vincola il contribuente all'applicazione dell'Iva per cassa per almeno un triennio,

fatte salve le ipotesi di superamento della soglia inerente il volume d'affari; trascorso il periodo minimo triennale di permanenza, l'opzione rimane valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi, come detto, con le medesime modalità di esercizio dell'opzione. Tra gli adempimenti richiesti agli operatori, vi è quello di esplicitare l'adesione al regime in parola nell'ambito delle fatture emesse, tramite apposita annotazione che *"trattasi di operazione con Iva per cassa, ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 83/2012"*. L'annotazione, come detto, non determina particolari conseguenze in capo al soggetto che riceve la fattura, come invece avveniva nel precedente sistema, ma risponde ad esigenze di chiarezza in capo al cedente o prestatore, ai fini della regolare tenuta della contabilità. L'Agenzia delle Entrate ricorda come l'omessa indicazione di tale dicitura non infici l'applicazione del regime per cassa, nel presupposto che, comunque, il comportamento concludente sia diversamente riscontrabile.

Come già ricordato, il regime in parola produce i suoi effetti, in caso di opzione, con riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 1 dicembre 2012. L'adesione è consentita, a partire da tale data, anche ai contribuenti trimestrali, con esclusivo riferimento, in questo caso, alle operazioni effettuate nel mese di dicembre.

Maurizio Magnavini

fiscale

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

L'Agenzia delle Entrate ha emanato CIRCOLARE 8 OTTOBRE 2012, N. 40/E.

L'intervento interpretativo dell'Agenzia si è reso necessario a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di responsabilità nell'ambito dei contratti di appalto e di subappalto di opere e servizi, *ex articolo 13-ter, D. L. n. 83/2012* (c.d. decreto crescita).

Come noto, le nuove norme prevedono la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto. Responsabilità limitata nell'ambito del corrispettivo dovuto.

L'appaltatore può liberarsi dalla responsabilità solidale solo se, anteriormente al pagamento del corrispettivo dovuto, acquisisce la documentazione attestante l'avvenuto adempimento dei versamenti dovuti dal subappaltatore.

Per quanto riguarda il committente, le nuove norme prevedono una sua responsabilità qualora paghi l'appaltatore senza aver prima acquisito la documentazione attestante l'avvenuto versamento degli obblighi fiscali di cui sopra.

Tale responsabilità, tuttavia, non è solidale con gli appaltatori/subappaltatori per le somme dovute all'Erario, ma consiste nell'applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 € se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore.

Successivamente all'entrata in vi-

gore delle nuove disposizioni, le associazioni di categorie interessate hanno evidenziato una serie di incertezze interpretative riguardanti, in particolare:

- il momento di decorrenza degli effetti delle nuove disposizioni;
- la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali e dell'IVA.

Ciò premesso l'Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti.

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

La circolare chiarisce che le nuove norme debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, vale a dire dal 12 agosto 2012.

Inoltre, visto che la norma introduce un adempimento di natura tributaria, l'Agenzia precisa che, in base all'articolo 3, comma 2, legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) tali adempimenti saranno esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che le certificazioni potranno essere richieste solo rispetto a pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, rispetto ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

IDONEITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Altra questione risolta dalla circolare riguarda l'adeguatezza della documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre, prima del pagamento del corrispettivo, per dimostrare di aver adempiuto al ver-

samento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA. Sul punto l'Agenzia precisa che, l'attestazione dell'avvenuto pagamento può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione a firma del responsabile di un CAF o di un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, D.lgs. n. 241/97.

Tuttavia, l'Agenzia ritiene ammissibile anche il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee allo scopo. In particolare, è ritenuta valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF o dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali richiesti dall'articolo 13-ter sopra citato.

La dichiarazione sostitutiva deve necessariamente contenere:

- l'indicazione del periodo in cui l'IVA relativa alle fatture riguardanti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se è stato applicato il regime per cassa o la disciplina del *reverse charge*;
- l'indicazione del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate;
- gli estremi del modello F24 con cui i versamenti dell'IVA e delle ritenute sono stati effettuati;
- l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

La dichiarazione sostitutiva, quindi, fermo restando la responsabilità per le dichiarazioni rese, non comporta nuovi oneri a carico delle imprese.

fiscale

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO

Una delle questioni maggiormente dibattute e oggetto di confronto (più ideologico che giuridico) nell'ambito della Riforma del Mercato del Lavoro di cui alla L. n.92/2012 (c.d. Riforma Fornero) è senza dubbio quella del licenziamento per motivi economici.

Le tensioni si sono sviluppate attorno alla riscrittura di quello che è un caposaldo del diritto del lavoro italiano, ovvero dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, riscrittura che ha creato malcontento fra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, in virtù del superamento del meccanismo della predominanza della reintegrazione nel posto di lavoro a favore di un sistema incentrato, almeno per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sul principio del mero risarcimento.

Nello specifico, il licenziamento per motivi economici altro non è altro che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero il recesso del datore di lavoro determinato non da inadempimenti del dipendente (licenziamento disciplinare) ma da ragioni di tipo organizzativo dell'impresa. In tale prospettiva, l'art. 41 della Costituzione garantisce la libertà dell'iniziativa economica e, quindi, il datore

di lavoro è libero di organizzare la propria attività nel modo più opportuno, compiendo le conseguenti scelte organizzative e produttive, salvo il rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Cass. 17.11.2010, n. 23222).

L'articolo 3 della legge n. 604 del 1966 definisce il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo come quel recesso datoriale determinato «da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». Secondo la giurisprudenza prevalente, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo possono essere ricondotte tre "macro-categorie":

- il licenziamento per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c.;
- il licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore;
- il licenziamento per motivi economici¹.

Nel tempo, sono stati individuati da dottrina e giurisprudenza tre fondamentali presupposti di legittimità per questo tipo di licenziamento, sicché il datore di lavoro che voglia validamente recedere per giustificato motivo oggettivo da un contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato deve provare in giudizio quanto segue (onere della prova a carico del datore di lavoro):

- 1) la reale sussistenza delle ragioni addotte;
- 2) il nesso di causalità tra le ragioni dedotte ed il licenziamento;
- 3) l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse con riguardo all'organizzazione aziendale complessiva in essere al momento del recesso. Si tratta del cd. onere di repaceage (Cass. 8.10.2012, n. 13705; Cass. 12.7.2012, n. 11775). La validità del licenziamento è dunque soggetta alla dimostrazione da parte del datore di lavoro dell'impossibilità di ricollocare (Cass. 13.6.2012, n. 9648; Cass. 15.5.2012, n. 7515) il dipendente presso un altro reparto (con riferimento all'intero ambito geografico di operatività dell'impresa: Cass. 21 ottobre 2011, n. 552), o di adibirlo ad altre e diverse mansioni, incluse quelle inferiori che il lavoratore si sia detto disponibile a svolgere (Cass. 18.3.2009, n. 6552).

LA NUOVA PROCEDURA

L'articolo 1, comma 40², Legge n.92/2012 ha riscritto completa-

lavoro

1) Anche la cessazione di un contratto di appalto può rappresentare motivo di licenziamento: ... è giurisprudenza costante (Cass. n.12136/05, Cass. n.2881/92) che tale cessazione [del contratto di appalto: ndr] costituisce giustificato motivo obiettivo di licenziamento, ove non vi siano altre mansioni disponibili per il dipendente" (Corte d'Appello Brescia, sentenza n.104/2009).

2) «Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad

mente l'articolo 7 L. n.604/66, introducendo una procedura preventiva obbligatoria per i suddetti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo³: tale scelta (per quanto condivisibile nelle intenzioni) risulta in netto contrasto (per non dire schizofrenica) con quanto stabilito poco tempo prima con l'entrata in vigore della L. n.183/10 (Collegato lavoro) che aveva reso il tentativo di conciliazione delle controversie relative ai rapporti di lavoro, comprese quelle concernenti i licenziamenti, facoltativo ed aveva escluso che esso costituisca causa di procedibilità della domanda.

La nuova procedura (che rappresenta condizione di validità e non di mera procedibilità del licenziamento) si applica esclusivamente al datore di lavoro imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale abbia avuto luogo il licenziamento occupi alle sue dipendenze:

- più di quindici lavoratori;
- più di cinque lavoratori, se si tratta di imprenditore agricolo;
- al datore di lavoro, imprenditore o

non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupi più di quindici dipendenti;

- all'impresa agricola che, nel medesimo ambito territoriale, occupi più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti;
- in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupi più di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore; non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

In buona sostanza, la Riforma del mercato del lavoro ha confermato la tendenza a riconoscere una tutela maggiore (anche dal punto di vista procedimentale) contro il licenziamento, a beneficio di quei lavoratori subordinati che siano alle dipenden-

ze di datori di lavoro considerati di maggiori dimensioni (c.d. tutela reale). Per i datori di lavoro che non raggiungono i suddetti livelli occupazionali, non deve essere espletata la procedura obbligatoria e rimane la precedente tutela risarcitoria di cui all'art.8, L. n.604/66 (in linea generale, pagamento di un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti). In estrema sintesi, la procedura prevede che:

- il datore di lavoro deve inviare una comunicazione scritta alla Direzione Territoriale del Lavoro⁴ ("DTL") del luogo ove il lavoratore interessato dal provvedimento espulsivo presta la sua opera. Tale comunicazione deve essere trasmessa per conoscenza al lavoratore⁵.
- In tale comunicazione devono essere indicati (i) i motivi del licenziamento e (ii) le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. Rispetto al passato,

esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (2)

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni».

- 3) Il licenziamento per inidoneità psicofisica del prestatore di lavoro subordinato ed il recesso per superamento del periodo di comporto ai sensi dell'art.2110 c.c. sono tendenzialmente ricondotti alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, talché anche per tali recessi si dovrebbe rispettare la procedura in parola. La questione appare tutt'altro che risolta: infatti, la direzione regionale del Lavoro della Lombardia, con una nota (protocollo n. 12886 del 12 ottobre), ha escluso che questa tipologia di licenziamenti possa rientrare nell'ambito della nuova conciliazione obbligatoria. La direzione regionale ritiene che l'ambito di applicazione della procedura davanti alla Dtl debba essere circoscritto ai licenziamenti intimati per esigenze aziendali, che l'ipotesi di recesso determinata dal superamento del periodo di comporto (articolo 2110 del Codice civile), non integri la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo e non debba quindi essere assoggettata alla procedura prevista dall'articolo 7 della legge 604/66. La posizione non appare così indiscutibile, per cui si suggerisce comunque di espletare la procedura anche per il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
- 4) La procedura in parola si può svolgere in un unico luogo, ovvero quello ove insiste la commissione di conciliazione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro, la cui composizione è espressione delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
- 5) Si riporta in calce al presente articolo una bozza meramente orientativa della comunicazione in questione.

dunque, il datore di lavoro è chiamato ad esplicitare in maniera esaustiva e precisa le ragioni sottese all'intenzione di procedere con il licenziamento e tali ragioni restano immutabili, con la conseguenza di vincolare il datore di lavoro anche in caso di eventuale contenzioso e di orientare il Giudice ai fini della determinazione della tutela eventualmente spettante a favore del lavoratore.

- Nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, la DTL deve convocare datore di lavoro e lavoratore (che possono essere assistiti dalle organizzazioni di rappresentanza sindacale cui sono iscritti, nonché dai rispettivi legali o consulenti del lavoro⁶) davanti alla Commissione di conciliazione prevista dall'articolo 410 c.p.c., e avviare un confronto, della durata massima di venti giorni decorrenti dalla trasmissione della convocazione alle parti.
- Tale termine è prorogabile nell'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, ritengano utile proseguire il confronto al fine di raggiungere un accordo. La procedura potrà altresì essere sospesa, fino ad un massimo di quindici giorni, a fronte di un legittimo e documentato impedimento del lavoratore.
- Dal confronto potrebbe scaturire una soluzione positiva alternativa al licenziamento, che potrà essere di natura c.d. "conservativa" (cambio di sede o di mansioni, ad esempio), ovvero una risoluzione consensuale del rapporto. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in

materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore a un'agenzia per il lavoro di cui all'art.4, co.1, lett.a), c) ed e), del D.Lgs. n.276/03. Trattandosi di una conciliazione, si ritiene che le parti possano anche definire modalità diverse dalla risoluzione consensuale del contratto di lavoro, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; pur tuttavia la norma è meritoria, in quanto da un lato incentiva la risoluzione bonaria della potenziale vertenza e dall'altro, qualora lo strumento adottato sia riconducibile all'art.1372 c.c., ammette in ogni caso il lavoratore al trattamento ASpl, mentre ad oggi la prassi Inps esclude, con la risoluzione consensuale del contratto di lavoro, l'accesso al trattamento di disoccupazione.

- Al fine di incentivare una condotta proattiva delle parti durante tale confronto, ha altresì previsto che il comportamento tenuto nel corso della suddetta procedura (come risultante dai verbali e dalle eventuali ipotesi di accordo proposte dalla DTL) debba poi essere considerato dal giudice nel successivo, eventuale, giudizio⁷.

- Soltanto una volta che siano decorsi infruttuosamente i venti giorni (senza quindi che sia stato raggiunto un accordo), il datore di lavoro potrà intimare il licenziamento.
- Per evitare il ricorso da parte del lavoratore a stati morbosi "di comodo", il Legislatore poi ha espressamente previsto che il licenziamento intimato all'esito di tale procedura

produca i suoi effetti fin dal momento dell'avvio della stessa (e, dunque, dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato). Le uniche eccezioni sono rappresentate dagli effetti sospensivi previsti dalle disposizioni legislative a tutela della maternità e paternità, nonché da quella in materia di infortuni occorsi sul lavoro⁸.

- Per espressa previsione di legge che, infine, la prestazione lavorativa eventualmente resa durante la procedura debba considerarsi preavviso lavorato.

LE SANZIONI

- Come accennato in precedenza, la violazione della sola procedura di cui sopra conduce comunque a conseguenze economicamente rilevanti a carico del datore di lavoro. Nel caso in cui il recesso, a seguito dell'impugnazione da parte del lavoratore, venga ritenuto comunque legittimo ma il giudice ritenga che la procedura prevista non sia stata rispettata, il datore di lavoro è comunque condannato a pagare un'indennità di importo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale ma non spettano né la reintegra né la riassunzione.
- Nel caso in cui, a seguito dell'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, il giudice accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, egli annulla il licenziamento e può (e non deve) ordinare la reintegrazione e condanna il datore a pagare a favore del lavoratore un'indennità e i

6) Per quel che concerne la presenza di professionisti "in assistenza delle parti", la norma restringe il campo soltanto ai soggetti che per la loro qualifica e funzione professionale hanno i titoli: quindi avvocati e consulenti del lavoro, intendendosi per questi ultimi tutti coloro che sono abilitati alla professione o che, pur avendo un'abilitazione diversa (ad esempio, i commercialisti), hanno posto in essere le procedure di accredito ex lege n.12/79.

7) Da ciò discende l'opinione comune dei primi commentatori, secondo cui è opportuna, fin da tale fase pre-contenziosa, l'assistenza da parte dei legali.

8) Il Ministero ha precisato che i 5 giorni previsti per effettuare la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego, decorrono solamente a partire dalla effettiva risoluzione del rapporto stesso, perché solo allora si ha la certezza dell'esito delle procedure previste per legge (Min. Lav., Lettera circ. 12.10.2012, prot. n. 18273).

relativi contributi. In tal caso, al lavoratore è riconosciuta un'indennità di importo massimo pari a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra; da tale importo deve essere dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per svolgimento altre attività lavorative (*aliunde perceptum*) e quanto avrebbe potuto percepire (*aliunde percipiendum*) dedicandosi con diligenza a ricerca nuova occupazione. Inoltre, il datore è condannato a versare i contributi da giorno del licenziamento fino a effettiva reintegrazione, più gli interessi legali ma senza sanzioni per omessa o ri-

tardata contribuzione, per un importo pari al differenziale tra la contribuzione che sarebbe maturata e quella accreditata per svolgimento altre attività: se i contributi afferiscono ad altra gestione, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività del dipendente licenziato, con addebito dei costi al datore (art. 18, co. 4, L. 20.5.1970, n. 300).

• Infine, nel caso in cui non venga riscontrata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma qualora il giudice accerti che comunque non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo⁹, egli dichiara comunque risolto il rap-

porto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore a pagare un'indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità. Tale indennità è graduata tra il minimo e il massimo in base ai seguenti criteri: 1) anzianità del lavoratore; 2) numero dei dipendenti occupati; 3) dimensioni dell'attività economica; 4) comportamento e condizioni delle parti; 5) iniziative assunte dal lavoratore per ricerca nuova occupazione; 6) comportamento delle parti durante la procedura davanti alla DTL (art. 18, co. 7, L. 20.5.1970, n. 300).

Gianluca Geromel

9) La distinzione fra le due ipotesi ha suscitato grandi perplessità in dottrina: ciò in ragione dell'elevato livello di incertezza applicativa che la soluzione normativa è in grado di determinare; analogamente, si è rilevato che non sarebbe possibile ipotizzare alcuna distinzione tra "insussistenza" e "manifesta insussistenza".

IL SERVIZIO FISCALE DI CONFCOOPERATIVE BRESCIA È A DISPOSIZIONE PER ASSISTERE LE COOPERATIVE ADERENTI NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Il Servizio Fiscale di Confcooperative Brescia, rivolge la propria attività principalmente alle cooperative e alle società dotate di una struttura amministrativa e contabile interna e si articola sinteticamente nei seguenti principali servizi:

- consulenza sullo svolgimento materiale della contabilità generale ed IVA, sull'amministrazione della società, sull'inquadramento nell'ambito delle varie normative tributarie;
- consulenza, assistenza e redazione del bilancio annuale, delle relative relazioni accompagnatorie e dei conseguenti obblighi tributari (dichiarazione IVA, redditi, IRAP, IMU, studi di settore, etc.);
- assistenza nella redazione di bilanci infrannuali;
- verifiche di situazioni contabili;
- predisposizione e presentazione pratiche di rimborso di imposte e tasse;
- istanze di sgravio e/o condono;
- soluzione di quesiti specifici
- consulenza e assistenza nell'ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, cessioni e affitto di azienda etc.).

Tutta l'attività è condotta in stretta collaborazione con gli altri uffici di Assocoop s.r.l., in particolare con l'ufficio legale e con l'ufficio paghe e gestione risorse umane, con l'obiettivo di offrire agli associati una consulenza integrata e completa sotto tutti i punti di vista.

L'ufficio contribuisce in modo significativo alle attività di Unicaf - Caf nazionale di Confcooperative con sede a Roma e Bologna - attraverso la partecipazione a tavoli di studio e di approfondimento normativo sulle società cooperative, la docenza nell'ambito dei convegni, la predisposizione di circolari fiscali e la risposta ai quesiti provenienti da tutto il territorio nazionale.

lavoro

CARTA INTESTATA DATORE DI LAVORO

RACCOMANDATA A.R.

LUOGO, DATA

Spett.le
Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia
Via Cefalonia, 50
25124 - Brescia (BS)

RACCOMANDATA A.R.

E p.c.

Gentile sig.ra / Preg.mo sig.

Via _____
_____ - _____ (____)

OGGETTO: comunicazione ex art.7, L. n.604/66.

Con la presente, la scrivente Cooperativa comunica l'intenzione di voler cessare il rapporto di lavoro intercorrente con _____ (C.F. _____; residente in _____, via _____ n.____; assunto il __/__/____, con rapporto a tempo indeterminato ed orario di lavoro settimanale di ___ ore; inquadramento al livello _____ del CCNL Cooperative sociali).

La determinazione di porre fine al predetto rapporto di lavoro è fondata sulla soppressione del posto di lavoro di _____ per cessazione (intervenuta in data _____ 2012) del contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di _____ e di _____ presso la sede di _____ (via _____) cui il sig. _____ era occupato in qualità di _____.

La scrivente Cooperativa ha verificato la possibilità di una diversa collocazione lavorativa del sig. _____ in mansioni equivalenti a quelle da ultimo assegnate al lavoratore. Tale verifica ha dato esito negativo, posto che _____ non dispone di altre mansioni equivalenti a quelle assegnate al lavoratore _____, né sono previsti per l'immediato futuro, appalti con un servizio analogo a quello sopraindicato.

Non consta l'esistenza di misure di assistenza alla ricollocazione della lavoratrice [ovvero: Le misure di assistenza alla ricollocazione della lavoratrice consistono in _____ e in _____].

Poiché l'azienda ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, 8° comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, si invita codesta spettabile Direzione Territoriale a provvedere alla fissazione dell'incontro per la valutazione della situazione e l'espletamento del tentativo di conciliazione.

In attesa della convocazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

_____ (datore di lavoro)

lavoro

APPRENDISTATO E SERVIZI PER GIOVANI E AZIENDE

Regione Lombardia ha pubblicato un avviso che intende promuovere la realizzazione di servizi volti a sostenere i giovani e le aziende nell'attivazione del contratto di apprendistato ai sensi dell'art.4 D.lgs 167/2011 tramite il sistema Dote. La richiesta di dote per conto dei destinatari può essere presentata da uno dei seguenti soggetti:

- soggetti accreditati alla sezione A o B dell'albo regionale;
- soggetto accreditato ai servizi per il lavoro.

Tali soggetti devono essere fornitori di servizi all'interno di un catalogo provinciale di offerta pubblica per apprendisti.

Gli interventi previsti sono rivolti ai giovani residenti o domiciliati in Regione Lombardia e di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o minorenni in possesso di qualifica o diploma) che vengono assunti con

contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 167/2011 da aziende fino a 250 dipendenti localizzate sul territorio regionale.

Il supporto all'apprendista e all'azienda deve essere strutturato secondo i seguenti servizi:

- affiancamento per la gestione degli adempimenti amministrativi/contrattuali connessi all'attivazione del contratto di apprendistato;
- bilancio delle competenze;
- progettazione e stesura del Piano Formativo Individuale (PFI generale);
- supporto alla pianificazione:
 - degli obiettivi di sviluppo professionale in termini di competenze dell'apprendista in riferimento alla qualifica da conseguire ai fini contrattuali e alle competenze riferite al Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP);
 - del percorso formativo per il rag-

giungimento degli obiettivi formativi.

supporto nelle modalità di erogazione dell'attività formativa interna in affiancamento al tutor aziendale, con particolare riferimento alle competenze tecnico-professionali, al fine anche di favorire la tracciabilità della stessa e l'eventuale validazione degli apprendimenti.

I servizi di cui sopra sono da intendersi obbligatori, e sono finanziati secondo il sistema DOTE. Il valore della singola dote può variare in base alla modulazione dei singoli servizi erogati, nel rispetto degli standard definiti nella tabella sotto riportata e comunque per un importo non superiore a € 1.000 per apprendista.

Le richieste di dote possono essere inviate già a partire da 29/11/2012.

lavoro

INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI

E' stato pubblicato sul BURL il Decreto dirigente unità organizzativa D.G. Occupazione e politiche del lavoro 27 novembre 2012 - n. 10956 "Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. 3153 del 20 marzo 2012: indicazioni operative per l'avvio di tirocini": il Decreto da attuazione alla

delibera regionale del 20 marzo 2012 n. 3153 "Indirizzi regionali in materia di tirocini" chiarisce in maniera puntuale l'ambito di applicazione, specificando alcune regole applicative per i tirocini extracurricolari rivolti a persone disabili, gli obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti all'interno del modello di convenzione individuato

dal decreto (soggetto proponente, soggetto ospitante e tirocinante) e definisce dei format tipo di convenzioni e progetti formativi per un serie di tipologie di utenti (cittadini comunitari, cittadini non comunitari in diverse casistiche, specifiche per minori).

MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 20 ottobre è entrato in vigore il decreto legge Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 79 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese". Tra le norme per favorire la nascita e la gestione delle imprese innovative, chiamate "start-up", si evidenziano i benefici per l'instaurazione e/o la gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in capo a questa nuova tipologia d'impresa. Di grande rilevanza anche la previsione di legge sull'articolazione della parte retributiva dei lavoratori delle imprese start-up (vedi commento più avanti).

Si tratta di un particolare regime agevolato della durata di 4 anni, di cui possono beneficiare le imprese, anche cooperative, che presentano i criteri definiti dall'art. 25 (definizione di start-up).

In caso di società cooperative, ciò troverà applicazione sia per i lavoratori dipendenti sia per i soci-lavoratori (ex art.1, comma 3, legge 142/01), che abbiano instaurato con la loro cooperativa un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato.

Nel merito, è l'art. 28 a specificare i vantaggi per le start-up nell'utilizzo del contratto a tempo determinato alla luce della recente riforma del lavoro:

- assunzione con contratti a tempo determinato da un minimo di 6 mesi a un massimo di 36 senza la presenza di una causale, nella misura in cui il contratto è finalizzato all'oggetto sociale dell'impresa innovativa (comma 2);
- possibilità di effettuare rinnovi con il medesimo soggetto anche senza soluzione di continuità (comma 3) -

si tratta di una deroga alla regola generale in materia di intervalli di tempo tra un contratto e l'altro rivisti ultimamente dalla riforma Fornero (di norma 60 giorni per contratti fino a 6 mesi, che salgono a 90 per contratti di durate maggiori - ma con eccezioni e riduzione di tali termini rispettivamente a 20 o 30 giorni per stagionali e su casi stabiliti da contrattazione collettiva);

- possibilità di prorogare ulteriormente 1 sola volta il contratto per altri 12 mesi fino ad una durata complessiva di 48 mesi (comma 3); 4 anni è, infatti, l'intervallo di tempo riconosciuto in via generale come periodo di applicazione della normativa incentivata specifica per le start-up. Si tratta di un'altra deroga alla legge 92/2012, ma l'ulteriore proroga deve stipularsi presso la Direzione territoriale del lavoro competente;
 - se si supera la durata massima di 48 mesi, il contratto si considera a tempo indeterminato con la categorica esclusione che il rapporto possa continuare in altro modo, se non attraverso effettive e non fittizie formule di lavoro autonomo (commi 4 e 5);
- Altra importante novità riguarda l'articolazione della retribuzione dei lavoratori assunti dalle start-up. Nel comma 7, dell'articolo in commento, si afferma che la stessa è costituita da:
- una parte non inferiore ai minimi tabellari previsti dal livello d'inquadramento dato al lavoratore, in base al contratto collettivo applicabile;
 - una parte variabile consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, o legati alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ancora, ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'as-

segnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni di società e la cessione gratuita delle medesime quote.

È di tutta evidenza che il Decreto in commento anticipa, con una norma, passaggi importanti e d'indirizzo contenuti nella trattativa - ancora in corso - tra le parti sociali per trovare un accordo sulla produttività.

Inoltre, con il comma 8, si prevede che i contratti collettivi, accordi interconfederali, avvisi comuni stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, possono definire:

- criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile;
- disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

Infine, in aggiunta alla specifica disciplina del rapporto di lavoro subordinato fin qui descritta, per le start-up va rilevata, infine, anche la possibilità - ex art. 27 - di utilizzare proprie partecipazioni per remunerare amministratori, dipendenti e collaboratori (stock options) ovvero come compenso per la prestazione di opere e servizi da parte di soci o di terzi (work-for-equity).

I trattamenti riconosciuti con tali strumenti - salvo alcune eccezioni - beneficiano di una TOTALE DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE, non concorrendo tali elementi alla formazione del reddito imponibile.

lavoro

RAPPORTO TEMPI NELLA GESTIONE DI SOCIETÀ DI SERVIZI

Prosegue e si conclude la presentazione della metodologia di controllo di gestione basata essenzialmente sulla rilevazione del tempo dedicato alle attività (fatturabili e non) da parte dei dipendenti di una struttura ad alta intensità di costo del lavoro.

2. STRUTTURA DELLE RESPONSABILITÀ

Dall'incrocio dei dati rilevati tramite il sistema di rapporto tempi, è possibile evidenziare l'andamento complessivo dell'intera struttura, tramite prospetti che possono essere sintetici ovvero evidenziare il più ampio dettaglio.

Questi prospetti vengono distribuiti ai relativi responsabili, i quali provvedono ad analizzarli per trarne le opportune informazioni.

Semplificando si possono individuare

due tipologie di responsabili all'interno della struttura: il responsabile del lavoro ed il responsabile di un gruppo di addetti (responsabile di persone).

Il primo avrà "l'interesse" a che il minor numero di ore sia caricato sul lavoro (efficienza), pur nel raggiungimento degli obiettivi di qualità (efficacia); il secondo avrà "l'interesse" a che gli addetti che coordina abbiano un carico di lavoro più completo possibile (efficienza) nel rispetto degli obiettivi assegnati (efficacia).

Il perseguimento di questi obiettivi "contrapposti" determina il raggiungimento dell'equilibrio del sistema di controllo di gestione.

Questo tipo di analisi consiste sostanzialmente nel porre a confronto indicatori di produttività, calcolati attraverso l'elaborazione delle schede di rapporto tempi:

- tra di loro per identificare eventua-

li situazioni eccezionalmente positive o negative;

- con dati ed indici standard, al fine di individuare andamenti e, di conseguenza, quei settori dell'attività aziendale che mostrano la necessità di un intervento correttivo.

Si analizzano ora le due tipologie di indicatori:

- indicatore di efficacia;
- indicatore di efficienza.

3. MATRICE EFFICIENZA/EFFICACIA

Prima di addentrarci nell'analisi specifica degli indicatori, riportiamo in linea generale come, a seconda della maggiore o minore presenza di efficienza od efficacia, si possono evidenziare quattro ipotetiche situazioni principali di gestione complessiva di una ipotetica società:

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|------------------------|
| E F F I C A C I A | Alta | 2. Riduzione organico | 1. Ottimale |
| | Bassa | 4. Riorganizzazione | 3. Spinta promozionale |
| EFFICIENZA | | | |
| | | Bassa | Alta |

1. Questa situazione, la più auspicabile, evidenzia un alto grado di efficacia, quindi elevati ritorni di immagine assieme ad un alto grado di efficienza, ovvero elevata redditività. Appare chiaro che tutti gli sforzi devono convergere verso il raggiungimento di questo obiettivo.

2. Questa situazione evidenzia la capacità di lavorare con un elevato nu-

mero di clienti: purtroppo non è stato sviluppato un sufficiente coordinamento per massimizzare l'efficienza. L'intervento generalmente più praticabile in queste situazioni è una riduzione del personale, ovvero una riqualificazione dello stesso, tramite l'offerta di nuovi servizi.

3. Questa situazione evidenzia l'incapacità della gestione di coprire i

propri costi di struttura, in quanto, pur avendo ottenuto la massima efficienza gestionale, non si dispone di un numero sufficientemente elevato di clienti tali da permettere ai margini unitari la copertura dei costi fissi. L'intervento auspicabile è una decisa spinta promozionale per incrementare il fatturato.

4. Questa situazione, decisamente

negativa, si riferisce ad una società, che per cause diverse, fatica ad incrementare il numero di clienti e non dispone di un sistema che permetta una corretta gestione delle risorse umane. L'intervento auspicabile in questo caso è una immediata riorganizzazione aziendale.

3.1. Indicatore di efficacia.

Per indicatore di efficacia si intende un rapporto capace di evidenziare il grado di utilizzo della struttura verso gli obiettivi prefissati.

Questo indicatore sarà diverso a seconda delle persone alle quali si riferisce, poiché diversi sono gli obiettivi prefissati:

OPERATIVI. Per gli addetti operativi il raggiungimento dell'efficacia si misurerà rapportando il numero di ore dedicate ad attività a pagamento rispetto al numero totale di ore lavorate; tale rapporto indicherà l'impegno che ogni persona dedica alle attività esterne che apportano remunerazione alla società (produttività). Il rapporto sarà dato da:

$$\frac{\text{ore fatturabili + ferie utilizzate}}{\text{totale ore lavorabili nel periodo}}$$

QUADRI. Per i quadri il raggiungimento dell'efficacia si misurerà nel rispetto della proporzione delle ore stabilite all'interno delle loro funzioni, ovvero gestione dell'ufficio e gestione dei servizi: infatti deve essere considerato che un quadro che dedica troppo tempo alla gestione diretta dei servizi, fa assorbire al cliente un costo spesso insostenibile, risultando dannoso alla gestione economica complessiva della società. Inoltre, presumibilmente, trascura compiti importanti quali la consulenza ad alto valore aggiunto, la supervisione del personale, la promozione, etc.;

DIREZIONE. Per la Direzione il raggiungimento dell'efficacia si misurerà nel rispetto della proporzione delle ore stabilite all'interno delle attività assegnate dal CdA e dai

budgets stabiliti. La Direzione dovrà comunque dedicare la massima parte del tempo ad obiettivi strategici, allo sviluppo ed all'analisi dei dati prodotti dal controllo di gestione, al fine di indirizzare al meglio l'operato dei quadri.

Questi indicatori avranno valenza differente a seconda del servizio interessato: ad esempio l'attività di Segreteria è rivolta essenzialmente alla gestione interna, per cui gli addetti e il quadro dovranno raggiungere determinati obiettivi non economici, per i quali l'obiettivo di efficacia coinciderà con l'obiettivo di efficienza.

3.2. Indicatore di efficienza.

Per indicatore di efficienza si intende un rapporto che sia in grado di evidenziare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel minore tempo possibile.

Il rapporto è quindi dato da:

$$\frac{\text{tempo consuntivato}}{\text{tempo previsto}}$$

Nell'economia della gestione di un cliente per l'offerta di un servizio, il medesimo lavoro può essere svolto da più addetti, ovvero da un diverso rapporto di quadri e di addetti, per cui le informazioni che potranno essere tratte saranno sia di efficienza (ore effettive/ore previste), sia di economicità (costo consuntivato/totale fatturato per cliente).

3.3. Utilizzo degli indicatori.

Il primo utilizzatore del sistema del monitoraggio è il controller, il quale deve essere in grado di esplicitare a tutti i responsabili il significato dei dati inseriti e successivamente elaborati, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei servizi tecnici. Inoltre il controller dovrebbe, autonomamente, analizzare alcuni dati eccessivamente negativi ovvero positivi, relativamente alla gestione sia dei clienti che del personale, a livello provinciale.

Ad esempio, dovrebbe essere in gra-

do di segnalare, direttamente alla Direzione (ovvero ai Quadri) la presenza di:

- personale con un indicatore di produttività che diverge dallo standard oltre una certa tolleranza stabilita;
- clienti con un addebito di ore eccedenti rispetto all'andamento di periodo;
- eccesso di addebito di ore su conti "indiretti", come ad esempio Altro Tempo Disponibile, Promozione, Aggiornamento, etc.

Questi indicatori potranno essere utilizzati dalle funzioni istituzionalmente previste in società, ovvero quadri e addetti per valutare l'andamento della gestione dei clienti e dei dipendenti.

Si analizzano nel dettaglio quali tipologie di controlli possono essere effettuate da parte di ogni livello superiore nella valutazione dei livelli inferiori:

CLIENTI. La gestione di un cliente e quindi l'analisi dell'andamento complessivo della società dovrebbe essere effettuata principalmente come valutazione dell'economicità della gestione oltre che per l'efficacia della stessa.

Dovranno quindi essere considerate almeno le seguenti informazioni:

- durante lo svolgimento dell'incarico, una analisi di efficacia che permetta di valutare lo stato di avanzamento del lavoro rispetto alla previsione; ad esempio, per gli incarichi annuali si potrà valutare il numero di ore già lavorate rapportato il totale ore previste con la percentuale di tempo già trascorso per il lavoro su base annua: ovvero al 30 Giugno dell'anno 200X è auspicabile che per la contabilità Y siano state spese metà delle ore ovvero un'altra percentuale prestabilita (ad esempio il 60% perché nel mese di Gennaio sono state effettuate delle ore non ripetitive);
- al termine dell'incarico un'analisi di efficienza che permetta di valutare gli incarichi per i quali si è ottenuto il raggiungimento degli obiettivi economici prefissati e quelli per i quali il


tempo speso, valorizzato alle tariffe specifiche, ha comportato un costo superiore all'onorario richiesto.

ADDETTI. Gli addetti dovranno essere valutati direttamente dai quadri loro superiori secondo entrambi gli indicatori previsti, ovvero un addetto sarà tanto più bravo quanto più ore dedica ad attività fatturabili (efficacia) nei limiti dello standard im-

posto (efficienza).

Infatti, il solo indicatore di efficacia non è sufficiente alla valutazione di un addetto, poiché è semplice effettuare bene un servizio, utilizzando un tempo molto superiore a quello previsto. Viceversa, valutare solo l'efficienza, potrebbe indurre gli addetti ad effettuare il lavoro addebitando ad esso un tempo inferiore rispetto a

quello speso ed addebitando la differenza di ore a lavori interni (ad esempio la voce aggiornamento), oppure ad effettuare il servizio in poco tempo, trascurando la qualità finale del lavoro e compromettendo l'obiettivo di efficacia. Solo l'insieme delle due attività permette di valutare correttamente la performance degli addetti.



QUADRI. I quadri verranno valutati dalla Direzione per la loro performance personale e per la loro gestione dei clienti e del personale subalterno. Non appare proponibile pertanto proporre alla Direzione, un dettaglio che evidenzi il consuntivo di tutti i quadri con il relativo dettaglio dei clienti per servizio. Devono essere invece proposte sintesi in grado di evidenziare alcuni andamenti cumulativi per tutti i clienti (suddivisi per servizio e per responsabile) che permettano di valutare in generale l'andamento dell'attività e di analizzare solo quegli elementi che appaiono non allineati con il dato medio. Per quanto riguarda la valutazione dei quadri rispetto alla gestione del personale, considerato il limitato

numero di addetti assegnati ad ogni singolo quadro, è possibile utilizzare anche un prospetto di dettaglio che evidenzi le ore dedicate alle attività esterne rispetto a quelle interne per persona. **DIREZIONE.** La Direzione verrà valutata sulla base del raggiungimento di obiettivi economici, di efficienza e di efficacia, oltre che del raggiungimento di determinati obiettivi specifici prefissati. Per una corretta valutazione, dovranno pertanto essere utilizzati degli strumenti di assoluta sintesi, che possano permettere la formulazione di un giudizio da parte del CdA, il quale deve poter perfettamente comprendere l'andamento globale della società.

4. LAVORI

4.1. Apertura nuovo lavoro.

Prima di imputare le ore rilevate tramite rapporto tempi sui rispettivi lavori è indispensabile procedere all'apertura dei lavori stessi. Per ogni cliente/lavoro viene effettuata dal responsabile una previsione delle ore/lavoro necessarie. È importante sottolineare che i tempi previsti devono essere rivisti e affinati nel corso della completa implementazione dello strumento di monitoraggio da parte dei responsabili della società. In tale sede dovranno essere distinte le ore per Direzione, quadro e addetto operativo. In alcuni casi, si è giunti a gestire fino a nove livelli di funzione, cui pos-

organizz. aziendale

sono corrispondere livelli di esperienza e retributivi diversi (e quindi diverse tariffe orarie per il cliente). Nel prospetto di apertura del cliente/lavoro il responsabile del lavoro dovrà indicare, oltre alle ore per funzione, i costi fissi di struttura; il prospetto, così compilato, giungerà al controller che provvederà all'assegnazione del codice, all'imputazione delle tariffe orarie ed alla verifica dell'economicità delle tariffe stesse (margine lordo).

L'assegnazione del codice deve essere formalizzata ed eseguita solo dal controller, in quanto non possono essere attivati lavori con lo stesso codice, che devono essere univoci per cliente per anno solare.

4.2. Tariffe. Un sistema di controllo di gestione tramite rapporto tempi è in grado di gestire, oltre alle ore, anche le tariffe orarie dei singoli addetti e quadri coinvolti nell'esecuzione del lavoro. Le loro tariffe, nel rispetto dei principi della contabilità industriale a costo pieno, dovranno essere costruite separatamente a cura del controller, considerando il loro costo specifico ed il costo del centro di costo al quale appartengono, oltre che la percentuale di margine necessario per l'autofinanziamento stabilita dalla presidenza della Società.

In sede di imputazione delle tariffe orarie, il controller verifica l'economicità delle tariffe ed il margine lordo prodotto dal cliente/lavoro. In caso di margine negativo sarà suo compito segnalarlo alla Direzione. Tutti i codici cliente/lavoro devono

essere successivamente comunicati ai quadri e agli addetti, in quanto su quei codici loro dovranno addebitare nel rapporto tempi, le ore effettuate. È opportuno che la società provveda a formalizzare una adeguata modulistica (prospetto di apertura cliente/lavoro, rapporto tempi, prospetto dei codici clienti/lavori aperti per singola zona) da utilizzare nell'espletamento della procedura sopra descritta.

Dopo l'assegnazione del codice, il controller potrà procedere all'apertura del cliente/lavoro.

4.3. Lavori ricorrenti e lavori speciali. In caso di lavori ricorrenti per cliente (contabilità, paghe) è possibile attingere all'archivio storico e utilizzare le previsioni di ore e tariffe effettuate l'anno precedente per quel tipo di lavoro.

Presumibilmente, potranno essere aperti dei lavori speciali (ad es. consulenze) per alcuni clienti. Sarà compito del quadro responsabile, nel predisporre il prospetto di apertura del lavoro speciale, redigere il budget delle ore previste per singola funzione. Inoltre vi sarà un controllo a posteriori tramite la verifica delle ore complessivamente addebitate al lavoro speciale rispetto alla tariffa preventivamente stabilita.

4.4. Lavori interni. Nell'apertura dei lavori dovranno essere previsti anche quei lavori non direttamente fatturabili ai singoli clienti, come ad esempio le stampe, i servizi di segreteria, l'aggiornamento, ecc.

È importante sottolineare che solo

l'addebito delle ore ad un lavoro fatturabile consente di aumentare la percentuale di produttività di ogni dipendente. Ciò deve essere tenuto in considerazione dai quadri e dal controller nella fase di apertura del cliente/lavoro.

4.5. Situazione del cliente/lavoro e chiusura finale.

In qualsiasi momento, nel corso del lavoro, deve essere possibile ottenere una situazione dello stato di avanzamento del lavoro stesso, con indicate, oltre a tutte le informazioni imputate a budget al momento dell'apertura del cliente, le ore consuntivate che ogni dipendente ha caricato sul cliente (sia per il mese in corso che cumulativamente dall'inizio del lavoro), la valorizzazione di tali ore al costo orario effettivo del dipendente per la società ed il margine che fino a quel momento il cliente ha prodotto.

Il controller avrà sempre la possibilità di variare il budget del cliente aperto, soprattutto per aggiornare i costi fissi di struttura in modo da ottenere un margine a consuntivo che approssimi il più possibile il vero margine prodotto dal cliente/lavoro.

A fine lavoro (presumibilmente a fine anno per i lavori ricorrenti) si procederà alla chiusura del cliente/lavoro.

Non è possibile caricare ore su di un codice cliente/lavoro già chiuso, così come aprire un cliente con un codice di un lavoro già chiuso.

Gianangelo Monchieri
(fine)

organizz.
aziendale

SEDOC SERVIZI

Sedoc Servizi Srl (società del gruppo Confcooperative Brescia) è a disposizione per assistere le cooperative nell'implementazione di sistemi di controllo di gestione, nella realizzazione di analisi organizzative, nella stesura di business plan e in generale, per fornire servizi e soluzioni a supporto delle decisioni imprenditoriali.

(sedoc@confcooperative.brescia.it)

FONDO START UP PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Condizioni e modalità operative per l'approvazione dei progetti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che dallo scorso 25 ottobre 2012 è operativo un nuovo strumento di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese: il "FONDO START UP PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE".

Il "Fondo Start up" è stato istituito con l'art. 14 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, ed è diretto a favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione promossi in mercati extra U.E. da parte di PMI nazionali.

Il regolamento recante i criteri generali per gli interventi a valere sul "Fondo Start up" è stato adottato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 marzo 2011 n. 102 (in Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2011). Tuttavia, le condizioni e le modalità operative per l'approvazione dei progetti sono state emanate dal Comitato di indirizzo e controllo del Fondo solamente lo scorso 24 ottobre 2012, con Delibera n. 1/2012.

La gestione del Fondo, che ha una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, è affidata alla Simest S.p.A (la quale ha diramato una check list sul tema).

Possono beneficiare dell'intervento del "Fondo Start up":

- le società di capitali di nuova o recentissima costituzione (srl, spa, sapa, nonché SOCIETÀ COOPERATIVE);
- appositamente costituite da singole PMI, o da raggruppamenti delle stesse, operanti in Italia;
- per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell'Unione europea.

Più precisamente, per essere ammesse le società di nuova costituzione (cd. NewCo) devono:

- essere promosse da imprese, qualechessia la loro forma giuridica (quindi anche società cooperativa) che siano in

possesso dei requisiti dimensionali delle P.M.I. individuati dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (si definisce media impresa quella il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro; si definisce piccola impresa quella il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; si definisce microimpresa quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro);

- essere costituite sotto forma di società di capitali (anche cooperative);
- essere di nuova costituzione o di recentissima costituzione (avvenuta non prima di 18 mesi dalla presentazione della domanda di partecipazione del "Fondo Start up");
- avere sede sociale in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

La nuova società deve essere costituita per la realizzazione di un progetto di internazionalizzazione realizzato in Paesi extra U.E. e potrà riguardare anche la realizzazione di strutture stabili per progetti promozionali e/o commerciali e la realizzazione di commesse internazionali. Ai fini dell'ammissione al beneficio, il progetto deve avere una prospettiva di redditività ragionevole nel medio-lungo periodo.

L'intervento del "Fondo Start up" si sostanzia nella partecipazione al capitale sociale della NewCo ed avviene tramite la sottoscrizione di capitale sociale in caso di NewCo o la sottoscrizione di un aumento di capitale di una NewCo costituita da non più di 18 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

La partecipazione del Fondo al capitale dovrà essere temporanea: è prevista una durata fra 2 e 4 anni (fino ad un massimo di 6 anni, qualora lo richieda

la specificità del progetto). Alla scadenza concordata, la partecipazione a valere sul "Fondo Start up" deve essere riacquistata dai soci proponenti; in caso contrario la Simest può riservarsi la possibilità di rinegoziare con terzi la cessione di tale partecipazione.

La partecipazione, inoltre, non potrà essere di controllo e, dunque, non potrà superare il 49% del capitale sociale (peraltro, ogni singolo intervento non può superare il valore di 200.000 euro). Qualora la compagine della NewCo comprenda società finanziarie o altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria o investitori istituzionali, la quota di partecipazione della Simest non può superare quella dei soci proponenti che non svolgono attività finanziaria.

Quanto al procedimento di ammissione al beneficio, le richieste di intervento, corredate da apposita documentazione, dovranno essere presentate alla Simest, che le esaminerà in base all'ordine cronologico di arrivo. Nel caso di imprese aggregate, la domanda dovrà essere trasmessa dalla società capofila (corredata del mandato ufficiale sottoscritto dalle altre imprese).

Entro 60 giorni dalla presentazione, la Simest trasmetterà le richieste di intervento, complete di tutti gli elementi utili per la corretta valutazione dell'iniziativa, al Comitato di indirizzo e controllo, costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

La Simest comunica gli esiti del Comitato alle imprese richiedenti entro 15 giorni lavorativi, e, per ogni progetto di acquisizione, redige e sottoscrive il documento finale di istruttoria secondo il modello approvato dal Comitato.

L'acquisizione delle partecipazioni dovrà essere perfezionata entro 180 giorni lavorativi dalla delibera di approvazione del Comitato.

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA

Con l'entrata in vigore del Regolamento europeo 1071/2009, le imprese hanno l'obbligo di dimostrare, presso le sedi territoriali della Motorizzazione Civile, il possesso dei requisiti e le condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

A tale proposito si invitano le imprese che non avessero ancora ricevute comunicazioni dagli uffici territoriali della Motorizzazione Civile, ad attivarsi presso i suddetti uffici per regolarizzare i propri profili autorizzativi. Data la complessità della materia intendiamo fornire sinteticamente delucidazioni circa gli elementi salienti della normativa, al fine di poter assistere le imprese che richiedessero consulenza a riguardo.

A quali imprese interessa la normativa? La normativa riguarda le imprese di trasporto merci su strada per conto di terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e le imprese di trasporto persone che utilizzano veicoli da 9 posti (conducente incluso) in su. Le imprese che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi, con veicoli di massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, sono soggetti all'iscrizione presso l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ma sono tenuti alla verifica del solo requisito dell'onorabilità.

Quali requisiti devono essere dimostrati? Le imprese di trasporto merci su strada per conto terzi sono tenute a dimostrare, adeguando la propria iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, i seguenti requisiti:

- Onorabilità
- Idoneità professionale
- Idoneità finanziaria
- Stabilimento

Le imprese di trasporto persone su strada devono dimostrare i seguenti requisiti:

- Onorabilità
- Idoneità professionale
- Idoneità finanziaria
- Stabilimento

Requisito di Onorabilità:

Il requisito dell'onorabilità è stato uno dei requisiti sempre necessario per lo svolgimento dell'attività. Si deve dimostrare, mediante autocertificazione utilizzando il modello predisposto dalle sedi territoriali della Motorizzazione Civile, di non aver riportato condanne con sentenza definitiva per reati gravi.

Requisito di Idoneità Professionale:

Ciascuna impresa deve indicare una persona fisica definita "gestore dei trasporti" (il "preposto" secondo la vecchia normativa) in possesso dell'onorabilità e dell'attestato di idoneità professionale che:

- diriga effettivamente e continuamente l'attività di trasporto dell'impresa;
- sia residente nella Comunità Europea.

Tale requisito va dimostrato dal soggetto che all'interno della cooperativa ricopre il ruolo di gestore dei trasporti.

Chi è il gestore dei trasporti? Può ricoprire questo ruolo:

- l'amministratore unico, ovvero un componente del consiglio di amministrazione;
- il titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- un socio lavoratore, una persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni siano state espressamente conferite;
- in alternativa al gestore avente legami con l'impresa, le imprese di

trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità Europea che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale legata con apposito contratto scritto. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.

Qualora un'impresa non disponga più del gestore dei trasporti è tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'autorità territorialmente competente. L'impresa avrà poi due mesi di tempo per provvedere a designare un nuovo gestore dei trasporti.

È stata stabilita la limitazione ad una sola impresa della direzione dell'attività da parte del gestore dei trasporti, sia interno che esterno, quest'ultimo all'interno di un'impresa con un numero massimo di cinquanta veicoli, e senza che abbiano legami con altre imprese di trasporto.

Fa eccezione il gestore di una impresa associata ad un consorzio o ad una cooperativa a proprietà divisa iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli Autotrasportatori, che sia gestore anche per quel consorzio o per quella cooperativa, esterno o interno, senza peraltro poterlo essere in altri consorzi o cooperative cui eventualmente aderisce.

Una cooperativa a proprietà divisa, nel settore del trasporto, è costituita da soci nonché proprietari dei mezzi che utilizzano.

Per la dimostrazione dell'idoneità professionale è necessario frequentare uno specifico corso di formazione preliminare. Sono dispensate

settori

dalla frequenza del corso specifico le persone che hanno assolto l'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado (diploma) e le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa l'attività in una o più imprese di trasporto (italiane o europee) da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.

Requisito di Idoneità finanziaria:

La normativa europea prevede che l'impresa di trasporto dimostri di disporre ogni anno "sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto" di un capitale proprio (capitale più riserve) pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo, a cui devono essere aggiunti 5.000 euro per ogni autoveicolo eccedente il primo (i rimorchi ed i semirimorchi in disponibilità dell'impresa sono fuori dal computo dell'importo dell'idoneità finanziaria).

Sono esclusi dalla dimostrazione di tale requisito, nonché dal computo dell'importo, gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, ancorché rientranti nel parco veicolare dell'impresa tenuta alla dimostrazione del requisito.

In deroga, l'impresa di autotrasporto può garantire il rispetto del requisito dell'idoneità finanziaria "mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarano fidejussori in solido dell'impresa per gli importi".

Si sottolinea che la normativa chiede di rappresentare l'intero capitale/patrimonio dell'impresa, ma solamente che esista un patrimonio "almeno" pari a quello identificato dal Regolamento UE. In virtù di tale indicazione la certificazione può riguardare anche solamente una parte del patrimonio della cooperativa.

Un eventuale importo superiore al soddisfacimento del requisito strettamente necessario in relazione agli autoveicoli in disponibilità al momento, potrà consentire l'immissione in circolazione di ulteriori autoveicoli da parte dell'impresa nel corso del periodo di validità del requisito stesso. Per i consorzi o per le cooperative a proprietà divisa il possesso del requisito va riferito alla capacità finanziaria delle singole imprese associate ai sensi dell'art. 4 comma2, lettera b) del DPR 19 aprile 1990, n.155.

Requisito di Stabilimento:

Le imprese di autotrasporto su strada devono dimostrare di disporre di una sede effettiva e stabile nel territorio dello stato italiano e di disporre di almeno un autoveicolo in circolazione. Un consorzio o una cooperativa può eleggere a domicilio ai fini del requisito di stabilimento la propria sede e possono far valere la rispondenza di tale requisito per tutte le imprese associate e i soci.



LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

PREMESSA

Il presente documento è un vademecum predisposto da Fedagri - Confcooperative a seguito delle modifiche introdotte al Decreto Ministeriale recante modalità di attuazione dell'articolo 62 del D.L. n. 1/2012, firmato dai ministri competenti e visionabile presso il sito del Ministero dell'agricoltura.

Non tutti i dubbi sulle modalità di adempimento ai nuovi obblighi sono dissipati, per questo si auspica che i ministeri, sollecitati anche da Fedagri Confcooperative, emanino delle circolari interpretative che aiutino gli operatori del settore op-

pure apportino dei correttivi all'articolo in sede legislativa.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 62 si applica ai contratti avente ad oggetto "la cessione di prodotti agricoli e alimentari".

Il decreto applicativo chiarisce che con il termine cessione si intendono tutti quegli accordi in cui si trasferisce la proprietà di un prodotto agricolo o alimentare dietro il pagamento di un prezzo. Di conseguenza sono escluse le donazioni dove la proprietà si trasferisce senza alcuna controprestazione, la permuta ovvero scambio di cosa

con cosa, nonché i contratti di catering o di ristorazione laddove la prestazione dedotta in contratto consista in un *facere* e non in un *dare*. Il contratto di commissione non è sottoposto all'articolo 62 in quanto si tratta di un mandato a vendere per conto del committente in nome del commissionario e, pertanto, non si configura una cessione di beni tra le due parti.

Per prodotto agricolo si intendono i prodotti individuati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (es. animali vivi, frutta, ortaggi, cereali, legumi, carne, latte e suoi derivati, uova, miele, caffè, tè, spezie, paglie e focchi, olio, vino, zucchero da barba-

bietola allo stato solido, sidro, tabacchi greggi o non lavorati, alimenti preparati per gli animali ecc.).

Sono prodotti agricoli anche i mangimi, le sementi e le piantine ancorché utilizzati dall'imprenditore agricolo nella sua attività di impresa come "mezzi tecnici".

Per prodotto alimentare si intende ogni sostanza destinata ed idonea all'alimentazione di esseri umani così come indicato dall'articolo 2 del Regolamento CE n. 178/2002. La disciplina dell'articolo 62 si applica anche alle relazioni commerciali relative alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. Sul punto il ministero dell'agricoltura ci ha fatto sapere che con tale dicitura non si è voluto restringere il campo di applicazione della norma ma si tratta di una semplice precisazione.

1.2. Ambito territoriale di applicazione. Il decreto applicativo specifica che la nuova disciplina si applica ai contratti ed alle relazioni commerciali aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari ed in cui è previsto che la consegna dei prodotti avvenga sul territorio della Repubblica Italiana. Ai sensi del decreto dunque per verificare se si applica o meno la disciplina dell'articolo 62 occorre domandarsi in quale luogo il venditore si è liberato della prestazione di consegna del bene venduto. Solitamente le modalità di consegna vengono definite tra le parti nell'ambito dell'accordo ed è quindi consigliabile specificare nel contratto il luogo in cui la prestazione di consegna deve essere effettuata (del resto le modalità di consegna è un elemento che, come vedremo oltre, deve sussistere nel contratto a pena della nullità dello stesso). Il decreto applicativo pre-

cisa che l'articolo 62 è norma di applicazione necessaria. Questo significa che nel caso di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari concluso con un soggetto straniero, le parti non possono derogare alla disciplina prevista dell'articolo 62 ogni qual volta la consegna del prodotto avvenga sul territorio della Repubblica Italiana, anche nel caso in cui i contraenti convengano legittimamente di regolare il loro rapporto contrattuale sulla base di un ordinamento legislativo di un paese diverso dall'Italia.

1.3. Esclusioni. Sono escluse dall'ambito di applicazione le cessioni effettuate al consumatore finale definito come la persona fisica che acquista prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il decreto applicativo inoltre prevede che l'articolo 62 non si applica ai conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori agricoli alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001, di cui sono soci; ai conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati dagli imprenditori agricoli alle Organizzazioni di Produttori di cui sono soci; ai conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici ovvero tra coloro che esercitano la pesca in forma singola o associata e sono titolari di licenza o che praticano l'acquacoltura e le cooperative di imprenditori ittici che utilizzano prevalentemente il prodotto dei soci.

Quindi l'articolo 62 dovrà essere applicato dalle cooperative nel caso di acquisto del prodotto da terzi non soci, e nel caso di vendita del prodotto. Si ritiene che l'articolo non sia applicabile nel caso di conferimento dalla cooperativa di primo grado (considerata imprenditore agricolo ai sensi dell'artico-

lo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2002) al consorzio di secondo grado in quanto anch'esso si configura come un conferimento da imprenditore agricolo a consorzio di imprenditori agricoli.

Qualora invece il prodotto venga ceduto dalla cooperativa di primo grado ad una società non cooperativa che non sia riconosciuta Organizzazione di Produttori allora si dovrà applicare l'articolo 62 ancorché la società acquirente sia una controllata della cooperativa. Anche le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalla cooperativa al socio, pur rientrando nello scambio mutualistico, si devono intendere soggette all'articolo 62 in quanto non si configura un conferimento in senso tecnico. Naturalmente la federazione ha già sollecitato i Ministeri competenti a rivedere la norma in senso da escludere questo tipo di cessioni in quanto verrebbe mortificato il vantaggio mutualistico del socio.

Infine il decreto applicativo esclude espressamente dall'ambito di applicazione anche le cessioni tra imprenditori in cui la consegna del prodotto ed il pagamento del prezzo avvengono contestualmente (tipico esempio è quello del cash and carry).

2. FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO

Il contratto deve avere forma scritta e deve indicare: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto ceduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. In difetto di forma scritta o di uno dei predetti elementi il contratto è nullo ed il contraente è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

2.1. Forma scritta. Il decreto applicativo afferma che per forma

settori



scritta si deve intendere qualsiasi forma di comunicazione scritta in cui le parti manifestano la volontà di concludere un accordo atto ad costituire, modificare o estinguere un rapporto patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. La comunicazione può essere trasmessa anche via telefax o in forma elettronica. La nuova e definitiva versione del decreto applicativo sopprime la previsione che la comunicazione può essere anche priva di sottoscrizione. Il Consiglio di Stato, infatti, rileva come la sottoscrizione sia un elemento indispensabile nel caso in cui la forma scritta è richiesta a pena di nullità e che, eventualmente, la sottoscrizione potrebbe essere superflua solo in presenza di elementi equipollenti. Recependo tale osservazione il decreto attuativo prevede che la superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili come equipollenti alla apposizione della firma idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto. Il decreto, tuttavia non indica quali possono considerarsi elementi equipollenti. Sarebbe utile un chiarimento ministeriale. Si consiglia nel caso di scrittura privata che la stessa sia sottoscritta dalle parti contraenti così come è consigliabile assicurarsi che la proposta di controparte sia sottoscritta o quantomeno contenga una firma digitale o provenga da posta elettronica certificata o da un numero di fax idonei a dimostrare inequivocabilmente la provenienza e la paternità dello scritto.

La bozza di decreto prefigura poi diverse possibilità di attuazione del requisito della forma scritta anche in relazione alla "struttura" dell'accordo. Per semplificarne la comprensione, possiamo riassumere le varie modalità nel modo

seguito:

- a) struttura unitaria;
- b) struttura complessa;
- c) struttura tramite ordine;
- d) struttura semplificata.

A. La prima ipotesi, dunque, è quella di una classica scrittura privata tra le parti in cui le parti si accordano per una cessione di prodotto ed individuano in un contratto unitario tutti gli elementi previsti dall'articolo 62.

B. Il caso della struttura complessa si ha quanto gli elementi essenziali non sono contenuti in un unico atto scritto ma in una serie di atti tra loro collegati funzionalmente:

- Contratto quadro o accordi interprofessionali + contratto di cessione;
- Contratto quadro o accordi interprofessionali + documento di trasporto o di consegna o fattura;
- Contratto quadro o accordi interprofessionali + ordine di acquisto con il quale l'acquirente commisiona la consegna dei prodotti.

In tutti questi casi è obbligatorio che l'atto successivo al contratto quadro o all'accordo di programma, menzioni espressamente i corrispondenti contratti e/o accordi. Il contratto quadro o contratto di base viene definito come un accordo che ha come oggetto la disciplina di successivi accordi di cessione e nel quale vengono definite alcune regole di base e che possono contenere alcuni elementi che caratterizzano i successivi accordi di cessione quali le condizioni, le caratteristiche dei prodotti, il prezzo o il listino prezzi, le eventuali prestazioni accessorie. Con riferimento al prezzo i contratti quadro potranno individuare le modalità di individuazione del prezzo rimandando ai successivi ordini di acquisto la definizione dello stesso (ad esempio prevedendo che si faccia riferimento ad un listino). Qualora il contratto quadro sia concluso con le centrali di acquisto è obbligatorio allegare la lista dei nominativi che

hanno conferito il mandato alla centrale di acquisto.

C. Il caso della struttura tramite ordini consiste nell'emissione di scambi di comunicazioni scritte o di ordini scritti che contengano tutti gli elementi essenziali previsti dall'articolo 62, purché siano precedenti alla consegna dei prodotti. Ad esempio un ordinativo di acquisto trasmesso via mail (se sottoscritto) o tramite PEC o via telefax che, oltre l'identità dell'acquirente, contenga la durata, il prezzo, la quantità e le caratteristiche del prodotto, le modalità di consegna del prodotto e le modalità di pagamento del prezzo, configura un contratto scritto. Alla luce dei rilievi fatti dal Consiglio di Stato si ritiene che la proposta debba essere sottoscritta e che una copia firmata per accettazione venga trasmessa al proponente. In mancanza di sottoscrizione sarà necessario uno strumento equipollente.

D. Quanto alla struttura semplificata, è previsto che possano considerarsi contratti scritti i documenti di trasporto/consegna o le fatture se integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62 (la durata, il prezzo, la quantità e le caratteristiche del prodotto, le modalità di consegna del prodotto e le modalità di pagamento del prezzo) e contengano la seguente dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n, 27". In tale circostanza non esistono contratti quadro o accordi interprofessionali a monte poiché qualora vi fossero si rientrerebbe nell'ipotesi di struttura complessa. Si ritiene che in questo caso la fattura debba essere recapitata contestualmente alla consegna della merce; si dubita infatti che sia legittimo effettuare la consegna della merce trasferendo al compratore la proprietà e la materiale disponibilità

della merce senza aver formalizzato per iscritto la volontà delle parti (peraltro, sono anche le norme tributarie ad imporre in questi casi l'emissione della fattura).

2.2. Durata. Questo requisito è tipico nei contratti così detti di durata cioè in quei contratti in cui le parti, durante un arco di tempo prestabilito oppure per un tempo indeterminato, si obbligano ad adempiere a molteplici prestazioni distinte ed autonome le une dalle altre. I classici esempi sono i contratti di somministrazione o di fornitura. Nel caso di contratti ad effetti differiti che non sono di durata in senso tecnico il requisito dell'indicazione della durata può dirsi soddisfatto dalla previsione delle modalità e dei tempi di consegna del prodotto e del pagamento del prezzo. Nel caso di contratti tipici di durata quindi sarà necessario individuare il termine iniziale ed il termine finale (a meno che non sia a tempo indeterminato sino a disdetta/recesso) di efficacia del contratto (es. il presente contratto decorre dal ___ e termina il ___ oppure decorre dal ___ e si intende a tempo interminato sino a recesso di una delle parti da comunicarsi entro ___ mesi tramite raccomandata a.r.). Nel caso di contratti non di durata ma con effetti differiti nel tempo non vi sarebbe bisogno di inserire nulla in quanto la durata è insita nel contenuto contrattuale, eventualmente si può inserire una clausola del tipo " il presente contratto cessa con l'esatto adempimento delle prestazioni ad opera delle parti".

2.3. Prezzo. Il prezzo è la controprestazione del cessionario a fronte dell'acquisto della proprietà del bene. È necessaria la sua indicazione pena la nullità del contratto. Oltre al caso classico in cui il prezzo è determinato, si ritiene ammissibile l'inserimento di un

prezzo determinabile in una fase successiva alla conclusione del contratto purché faccia riferimento a parametri oggettivi prefissati (es. prezzo variabile a seconda del peso del prodotto a destino; prezzo stabilito sulla base di una data piazza di affari). Naturalmente il prezzo non può essere determinabile sul mero arbitrio di una delle parti.

2.4. Quantità. È indispensabile inserire la quantità esatta di prodotto venduto. Qualora per la natura del prodotto o per le specifiche esigenze delle parti la quantità di prodotto possa essere conosciuta in modo esatto solo al momento della consegna, è consigliabile utilizzare una struttura complessa di formazione del contratto (accordo base/quadro + documento di consegna e/o fattura che integra con il contratto e/o ordine di acquisto) oppure la forma semplificata (documento di consegna e/o fattura con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62).

2.5. Caratteristiche del prodotto venduto. È necessario che sia individuato il prodotto nei suoi elementi qualitativi e si consiglia di specificare se, ai sensi dell'articolo 62, si tratti di prodotto alimentare deteriorabile con durata complessiva inferiore ai 60 giorni o di prodotto alimentare non deteriorabile con durata complessiva superiore ai 60 giorni. Infatti il decreto applicativo specifica che la durabilità del prodotto (superiore o inferiore ai 60 giorni), rilevante ai fini dei termini di pagamento, si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore. A tal proposito segnaliamo che, anche a seguito di colloqui intercorsi con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'ortofrutta fresca è prodotto deteriorabile anche quando viene conservato dal produttore a tempera-

tura controllata.

2.6. Modalità di consegna.

È importante stabilire il luogo in cui il cedente si libera dall'obbligazione di immettere nel possesso il cessionario dei prodotti oggetto di contratto. Infatti il luogo di consegna rileva anche per l'ambito di applicazione dell'articolo 62: se la consegna avviene in Italia si applica la disciplina dell'articolo 62, in caso contrario no. Per regola generale il venditore si libera dall'obbligazione di consegna rimettendo la merce al vettore o allo spedizioniere. Tuttavia le parti possono derogarvi stabilendo che l'obbligazione si estingue solo al momento della consegna della merce a domicilio dell'acquirente o con la formula "consegna all'arrivo". Occorre tenere distinto l'adempimento della consegna con clausole che riguardano unicamente il costo del trasporto: ad esempio la clausole CIF, FOAB, FAS. Si consiglia quindi di inserire una clausola del tipo " il cedente si libera dall'obbligazione di consegna delle merce rimettendola al vettore presso il proprio magazzino sito in ___ i costi di trasporto sono a carico della parte ___" oppure "il cedente dovrà consegnare la merce presso il domicilio del cessionario sito in ___" oppure in caso di modalità semplificata nel documento di consegna o nella fattura il cliente/destinatario firmerà per ricevuta della merce e sarà indicato il luogo della consegna. Infine segnaliamo che è possibile avere anche una cessione di prodotto con consegne ripartite ovvero in cui la consegna della merce pur rimanendo una prestazione unica viene eseguita con una pluralità di atti in un dato arco temporale: ad esempio acquisto di 100 kg di pere da consegnare in due quote di 50 kg in due giorni prestabiliti. Questa fattispecie differisce dal contratto di fornitura dove le consegne avvengono perio-

settori



dicamente non per una maggiore comodità dell'acquirente ma per esigenze di approvvigionamento in cui i quantitativi e le consegne avvengono sulla base di ordinativi specifici e che quindi danno luogo a molteplici prestazioni collegate ma autonome e distinte tra loro.

2.7. Modalità di pagamento. L'obbligazione pecuniaria per regola generale deve essere eseguita al domicilio che ha il creditore al momento della scadenza. Nei contratti di compravendita se non è previsto il luogo ed il tempo dell'adempimento, il prezzo va pagato al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare nel luogo della consegna allora va pagato a domicilio del venditore/creditore seguendo la regola generale delle obbligazioni pecuniarie. Pertanto il debitore sarà liberato dalla obbligazione se consegna la somma di danaro entro la scadenza presso il domicilio del creditore o in altro luogo concordato dalle parti (ad esempio attraverso la dazione della somma all'agente incaricato anche all'incasso). A parte i termini di pagamento, che esamineremo oltre, le parti dovranno quindi regolare le modalità di pagamento: contanti (nei limiti previsti dalla normativa vigente); tramite bonifico bancario (che dovrà essere evaso in tempi utili per l'accredito della somma entro la scadenza); tramite assegno circolare o assegno bancario (che, se accettato dal creditore, estingue l'obbligazione al momento dell'incasso del titolo).

3. PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

In generale i contratti e le relazioni commerciali aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere improntati ai principi di trasparenza, correttezza,

proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. Il comma secondo dell'articolo in commento individua una serie di comportamenti vietati sia nell'ambito di esecuzione dei predetti rapporti contrattuali sia, più in generale, nelle "relazioni commerciali tra operatori economici":

- a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive (si devono intendere retroattive eventuali richieste formulate successivamente alla sottoscrizione di un contratto che hanno la pretesa di estendere il loro effetto anche per il passato, mentre è dubbio se possa considerarsi "condizione retroattiva" l'intesa delle parti di far decorrere un contratto a partire da un periodo precedente alla sua sottoscrizione);
 - b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti (non è chiaro come valutare l'equivalenza e cioè se vada valutata all'interno del medesimo rapporto ovvero in relazione ad altri rapporti contrattuali);
 - c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
 - d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
 - e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
- Il decreto applicativo specifica che rientra nella condotta commerciale sleale anche il mancato rispetto

dei principi e buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dalla filiera agroalimentare a livello comunitario. Per brevità nell'esposizione rimandiamo all'allegato del decreto applicativo. Il decreto applicativo inoltre prevede che è vietata l'imposizione di condizioni che:

- prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie, anche qualora siano fornite da terzi, che non abbiano alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto;
- escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero crediti. Questo comporta che le parti non possono prevedere in contratto una clausola in cui il creditore rinuncia alla richiesta degli interessi di mora né è possibile che un tale accordo venga raggiunto altrimenti. Tuttavia si ritiene che la previsione non comporti per il creditore un obbligo di richiederli, il diritto agli interessi si prescrive in cinque anni;
- determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. Rispetto alla versione contenuta nella bozza di decreto il nuovo testo prevede il riferimento al "costo di produzione medio". Il Consiglio di Stato, infatti, ha osservato che affinché tale previsione non incidesse in maniera inopportuna sulla libertà delle parti di determinare il corrispettivo delle prestazioni, sarebbe stato opportuno riferirsi ad un costo medio di produzione rilevato da fonti oggettive ed imparziali. A ben vedere il decreto applicativo ha recepito solo in parte l'osservazione del Consiglio di Stato in quanto manca la fonte da cui desumere il relativo

costo medio di produzione. La disposizione rimane, pertanto, difficilmente applicabile nel senso che non sono indicati i soggetti terzi legittimati a determinare il costo medio di produzione. Ribadiamo, comunque, che i casi di vendite al di sotto del costo di produzione dettate anche da esigenze del cedente (es. lancio di nuovi prodotti, cessione di prodotti prossimi a scadenza, cessione di prodotto in crisi di mercato ecc..) non dovrebbero costituire violazione del precetto in quanto non sussistono i presupposti della contrarietà alla buona fede ed alla correttezza. A tal riguardo è possibile che venga richiesto al cedente una dichiarazione in cui si attesta che il prezzo offerto è inferiore al costo medio di produzione. Ad una tale richiesta non è sempre possibile rispondere esattamente, per cui, almeno nella prima fase di applicazione dell'articolo 62 si ritiene opportuno non indicare nulla in contratto anche perché non sussiste alcun obbligo in tal senso;

- l'inserimento di una clausola che imponga obbligatoriamente al cedente, successivamente alla consegna del prodotto, un termine minimo prima di poter emettere la fattura. È chiaro che si tratta di una previsione che vuole impedire un accordo elusivo dei termini di pagamento in quanto, come vedremo successivamente, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. La norma prosegue stabilendo che nel caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, è ammesso che le parti prevedano in contratto la possibilità di emettere fattura solo successivamente all'ultima consegna del mese. Questa ultima disposizione potrebbe essere strumentalizzata da parte di catene distributive che richiedano il ricevimento della fattura il primo giorno del mese successivo all'ultima consegna. A tal proposi-

to si propende per una lettura del precetto tale per cui la emissione di un'unica fattura sia lecita nel caso di una cessione di prodotto con consegna ripartita o frazionata, mentre se le consegne sono adempimenti distinti ed autonomi in quanto discendono da accordi diversi (cessioni diverse, ordinativi distinti) si dubita che la fatturazione unica sia ammissibile. In ogni caso è utile specificare in contratto le modalità di consegna e le modalità di trasmissione fattura in maniera da prevenire strumentalizzazioni di tale precetto. Si ritiene inoltre che anche la richiesta di trasmettere la fattura decorso un periodo minimo di tempo sia una pratica vietata in quanto elusiva dei termini di pagamento.

Il testo definitivo del decreto applicativo non prevede più che, ai fini della dimostrazione di una "pratica commerciale sleale", non è necessario provare che controparte abusi del proprio potere di mercato al fine di ottenere un ingiusto vantaggio, in quanto la riscontrata diffusione della pratica è un elemento di prova della sussistenza della fattispecie. Anche la soppressione di tale disposizione è successiva ad un rilievo mosso dal Consiglio di Stato il quale ha ritenuto che la previsione fosse non chiara e, comunque, non aderente ai principi legislativi generali per i quali uno dei profili centrali della pratica commerciale sleale è correlato alla dimostrazione di una sussistenza di un effettivo abuso del potere di mercato e l'onere della prova incombe su chi subisce tale pratica sleale.

Per quanto concerne le sanzioni, il contraente che viola le disposizioni in ordine alle pratiche commerciali sleali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00, in base al beneficio ricevuto dalla parte che non ha rispettato i divieti previsti dalla legge.

4. TERMINI DI PAGAMENTO

Il comma 3 dell'articolo 62 prevede che il pagamento deve essere effettuato nei termini di 30 giorni (per i prodotti deteriorabili) e di 60 giorni (per gli altri prodotti). I termini decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Questi termini legali si devono intendere come termini massimi di pagamento e, pertanto, è sempre ammissibile convenire in contratto un termine più breve. In questo caso la sanzione sarà comminata solo se il debitore non paga allo scadere del termine massimo legale. È onere del creditore provare la data di ricezione della fattura. Il decreto applicativo conferma che le modalità di fatturazione sono quelle previste dalla normativa fiscale di riferimento.

Pertanto è ancora ammissibile la fattura differita se consentita dalla normativa fiscale in vigore, tuttavia tale facoltà deve rimanere nella libera disponibilità del creditore e non deve essere frutto di una precisa richiesta di parte acquirente. Si precisa inoltre che nel caso in cui una cessione abbia ad oggetto sia prodotti deteriorabili sia prodotti non deteriorabili (cioè la cui durabilità complessiva è stata indicata dal produttore superiore ai 60 giorni), il cedente dovrà provvedere ad emettere fatture separate ciascuna relativa a prodotti assoggettati a termini di pagamento diversi.

Nell'ipotesi in cui però le parti abbiano previsto che sia i prodotti deteriorabili che quelli non deteriorabili vengano pagati entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, allora si ritiene, che possa emettere un'unica fattura in quanto per volontà delle parti entrambi i prodotti sono sottoposti a uguale termine di pagamento.

Per quanto riguarda le modalità di

settori

trasmissione della fattura, il decreto applicativo se ne occupa ai fini del calcolo degli interessi di mora, prevedendo che la data di ricevimento fattura è validamente certificata solo tramite consegna a mano, invio con raccomandata a.r., posta elettronica certificata (PEC) impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange).

Si ritiene che ai fini del calcolo dei termini di pagamento oltre a quelle sopra indicate siano ammissibili anche altre modalità che attestino il ricevimento della fattura come, ad esempio, la trasmissione via fax. Non si comprende il motivo per il quale il legislatore non abbia previsto anche la modalità via fax per il calcolo degli interessi di mora e, soprattutto, perché abbia limitato la casistica alla sola ipotesi del termine per il calcolo degli interessi di mora. Poiché l'articolo 62 prevede che gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento si ritiene che ogni metodo di trasmissione della fattura che determini con certezza la data di ricevimento fattura dovrebbe essere valido per calcolare sia la data di decorrenza dei termini di pagamento sia la data di decorrenza degli interessi.

Il decreto prevede inoltre che qualora non vi sia certezza circa la data di ricevimento della fattura si presume, salvo prova contraria, che la stessa sia giunta al debitore alla data di consegna della merce. La nuova versione del decreto applicativo prevede che si tratti di una presunzione semplice ovvero che l'altro contraente possa dimostrare che la data di ricevimento fattura è diversa ed altra rispetto a quella di consegna dei prodotti.

Naturalmente il cedente dovrà dimostrare la data di ricevimento attraverso il documento di trasporto o di consegna controfirmato dal destinatario. Il decreto ministeriale infine prevede che per quanto ri-

guarda i prodotti alcolici si applica la disciplina speciale prevista dall'articolo 22 della legge n. 28/1999. Sulla base di questo richiamo il vino, la birra, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico, quando ceduti a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, "devono essere pagati entro sessanta giorni decorrenti dal momento della consegna o dal ritiro". In linea generale ricordiamo che in caso di contestazione il pagamento può essere ritardato: il debitore potrebbe richiedere la riduzione del prezzo a seguito di denuncia di vizi della merce oppure sollevare l'eccezione per inadempimento. Il decreto applicativo prevede in ogni caso che il debitore a fronte di contestazioni solo parziali non possa trattenersi l'intero importo della fornitura ma solo l'importo relativo alla parte oggetto di contestazione. Si ritiene utile prevedere in contratto un termine breve per la denuncia di vizi della cosa ceduta.

4.1. Ritardo nel pagamento – Interessi di mora – Sanzioni.

Nel testo definitivo del decreto applicativo è scomparsa la previsione in base alla quale in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali o di violazione di norme di legge da parte del cedente il cessionario ha diritto a sospendere i termini di pagamento.

La soppressione si è resa opportuna poiché, come ha osservato il Consiglio di Stato, tale previsione risultava ripetitiva della regola generale dell'eccezione di inadempimento prevista dal codice civile (articolo 1460).

In caso di ritardo nel pagamento il creditore ha diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza sino all'avvenuto pagamento. Questo significa che non è necessaria la lettera di messa in mora.

Rispetto alla bozza, il testo definitivo del decreto applicativo non prevede che l'interesse di mora sia dovuto in caso di ritardo di pagamento per fatto del debitore e se il cedente ha eseguito esattamente la prestazione. Ne consegue che l'interesse di mora è dovuto per il solo fatto di aver ritardato il pagamento ed eventualmente spetterà al creditore dimostrare che il ritardo è dovuto per fatti a lui non imputabili.

È vietato inserire una clausola in cui il creditore rinunci agli interessi di mora. Il creditore però non ha nessun obbligo di agire per ottenere il pagamento degli stessi, il diritto agli interessi si prescrive in cinque anni.

Al fine del calcolo degli interessi di mora si applica o il "tasso di interesse previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 231/2002" (interessi legali) maggiorato di 2 punti percentuali. Il testo definitivo ha eliminato l'iniziale previsione della possibilità per i contraenti di optare per un "tasso concordato non iniquo per il creditore".

Gli interessi di mora saranno quindi calcolati solo sul tasso di cui all'articolo 5 del D.lgs. 231/2002 aumentato della maggiorazione di cui all'articolo 62: tasso BCE (dal 1 luglio al 31 dicembre 2012 come da comunicato Min. economia) 1% + 7 punti percentuali (maggiorazione ex art. 5 d.lgs. 231/2009) + 2 punti percentuali (maggiorazione ex art. 62) = 10%.

Nel caso di cessione di prodotti alcolici il rinvio che il decreto applicativo opera all'intero articolo 22 della legge n. 28/1999, comporta l'applicazione del comma secondo e, pertanto, in questo caso gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza (sessantunesimo giorno dalla consegna) senza necessità di messa in mora fino all'avvenuto pagamento e si calcolano applicando il tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali. Anche in questo caso



la previsione in contratto della rinuncia agli interessi di mora costituisce comportamento vietato.

Il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. La sanzione è quindi a carico del debitore. Il creditore non è obbligato a denunciare all'autorità competente il debitore insolvente, tuttavia un comportamento inspiegabilmente connivente (ad esempio il silenzio reiterato) del creditore a fronte di ritardi di pagamento continuativi ingiustificati potrebbe essere valutato come tacito accordo al fine di eludere la normativa sui termini di pagamento. A tal fine è sempre consigliabile attivarsi nei confronti del debitore moroso intimando l'adempimento.

5. DISCIPLINA DEI CONTRATTI IN ESSERE AL 24 OTTOBRE 2012

Il decreto applicativo prevede alcune disposizioni per i contratti in essere al 24 ottobre 2012 cioè di quei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e non ancora scaduti.

5.1. Forma e contenuto. Il decreto applicativo prevede che le parti possono provvedere ad adeguare i contratti in essere predisponendoli in forma scritta ovvero, qualora siano già scritti, integrandoli nel loro contenuto con gli elementi richiesti a pena di nullità (la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto ceduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento), entro il 31 dicembre 2012.

5.2. Termini di pagamento.

Le clausole contrattuali in essere che prevedono termini di pagamento superiori a quelli previsti dalla nuova norma saranno sostituite di diritto con i termini di pagamento legali, senza necessità di modificare il contratto. Per verificare se un pagamento è soggetto alla nuova disciplina o è regolato secondo la normativa previgente occorre valutare il tempo in cui sorge l'obbligazione in capo al debitore.

5.3. Clausole vietate. Eventuali clausole contrattuali che prevedono comportamenti vietati ex articolo 62 comma 2, divengono inefficaci.

settori

COOP SOCIALI: ESONERO DELL'ERT

Le cooperative sociali possono non applicare l'ERT quando si trovano in una delle seguenti situazioni: patrimonio netto negativo; perdite di esercizio riferite al biennio precedente che hanno comportato una riduzione del 50% del patrimonio netto. Le cooperative dovranno comunicare alla Commissione Paritetica Provinciale, garante dell'accordo, entro il 31 dicembre, l'eventuale non applicazione dell'ERT maturata nel 2012, corredando la richiesta con la copia dei bilanci dei due esercizi di riferimento (cioè i bilanci 2010 e 2011). Inoltre, le cooperative che si trovano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria possono chiedere alla Commissione Paritetica Provinciale (che ha sede presso Confcooperative), entro il 31 dicembre, un confronto per la ricerca di soluzioni transitorie diverse dal presente accordo, confronto che avverrà presumibilmente a fine gennaio 2013.

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

La nostra cooperativa agricola ha difficoltà ad aderire in modo pieno alle previsioni normative, di recente introdotte, in materia di contratti e di termini di pagamento. Si chiede se sono previste esenzioni dalla normativa, con riferimento alle società cooperative.

--- RISPOSTA ---

L'art. 62 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012, ha introdotto una serie di novità di assoluta rilevanza, con riferimento alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

In buona sostanza, la norma tende ad operare su tre fronti: è innanzitutto previsto l'obbligo di redigere contratti scritti nell'ambito delle relazioni in parola, relazioni che devono essere improntate secondo logiche di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsabilità delle prestazioni; sono inoltre previsti specifici termini di pagamento dei corrispettivi inerenti le transazioni eseguite, differenti a seconda del grado di deteriorabilità delle merci. Tenuto conto del complessivo sistema sanzionatorio previsto dalla norma in caso di inadempimento (da € 500 ad € 500.000 a seconda delle violazioni), è necessario prestare adeguata attenzione alla disciplina in esame, evitando approcci di tipo superficiale.

Le prescrizioni contenute nella norma in esame sono state, in linea ge-

nerale, ammorbidite dal successivo Decreto interministeriale del 19/10/2012 n. 199, soprattutto con riferimento agli aspetti di tipo formale, essendo ora consentito, nella sostanza, l'utilizzo di strumenti alternativi opportunamente integrati (ordini di acquisto, documenti di trasporto, fatture), in luogo del contratto.

Nell'ambito di tale intervento, inoltre, non sono state considerate cessioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, tra l'altro, i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative, a condizione che gli imprenditori risultino soci delle cooperative stesse.

Il legislatore ha dunque preso atto del possibile conflitto tra le rigide imposizioni previste dalla norma ed il generale principio di mutualità, che nelle società cooperative tende a far convergere gli interessi del socio con quelli della cooperativa, diversamente da quanto avviene nelle normali transazioni commerciali, contraddistinte da interessi di tipo contrapposto.

Va tuttavia considerato come la norma, al momento, tenda ad esonerare dall'applicazione della disciplina

in esame il solo rapporto mutualistico "di conferimento", che vede il socio apportare beni in favore della cooperativa, e non anche il rapporto mutualistico che, al contrario, vede il socio nella veste di acquirente di beni dalla cooperativa.

Tale ultimo fenomeno, almeno sul nostro territorio, non risulta marginale; basti considerare l'insieme delle attività svolte dalle cooperative agricole c.d. "commissionarie", che si pongono come scopo sociale quello di procurare ai soci i mezzi tecnici (beni e servizi) utili per lo svolgimento della rispettiva attività agricola.

Ciò detto, con riferimento al quesito sottoposto, va considerato come non esista una previsione che, in termini assoluti, esoneri le cooperative dall'applicazione della disciplina in parola, essendo prevista la non applicazione dell'art. 62 unicamente con riferimento ai conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari effettuati dai soci in favore delle cooperative agricole di appartenenza.

Maurizio Magnavini

una
domanda
a...

Servirà qualche mese per affettuare una appropriata valutazione, ma alcune riflessioni possono già essere formulate.

La prima riflessione viene sulla tempistica di questo anno, la decisione di dedicare l'anno 2012 alle cooperative è stata presa nel 2009, all'inizio del particolare e difficile contesto di crisi economica permette di interpretare la scelta

dell'ONU con una specifica chiave di lettura: le difficoltà attuali stanno mettendo in discussione il sistema di sviluppo economico, basato sulla logica della massimizzazione del profitto, rendendo evidente l'urgenza di soluzioni equilibrate che sappiano conciliare economia e società.

Le diverse iniziative internazionali e nazionali hanno fatto prendere coscienza e consapevolezza agli stessi operatori della rilevanza

economica e sociale delle cooperative nel mondo. È una forma imprenditoriale veramente presente in tutte le situazioni, sia nelle economie le più avanzate che in quelle in via di sviluppo, mostrando la sua grande flessibilità ed adattabilità. È sicuramente cresciuto il senti-

mento di poter essere anche un movimento oltre che una rete di imprese.

L'obiettivo generale, così come raccomandato dalle Nazioni Unite, era quello di accrescere la conoscenza da parte delle istituzioni e della pubblica opinione del particolare modello imprenditoriale della cooperativa, è stato in buona parte raggiunto, ma evidentemente resta ancora molta strada da fare.

Per questo tra le iniziative messe in cantiere durante l'anno, quella più rilevante è sicuramente quella annunciata a Manchester di una "Programma per un Decennio Cooperativo" che considera l'Anno Internazionale delle Cooperative il punto di partenza per un decennio di sviluppo cooperativo che porti le cooperative, entro il 2020, ad essere consi-

derate la forma imprenditoriale a più rapida crescita, il modello d'impresa preferito dalla gente e il leader riconosciuto della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Enzo Pezzini

“L'Anno Internazionale delle Cooperative è il punto di partenza per un decennio di sviluppo cooperativo che porti le cooperative, entro il 2020, a essere considerate la forma imprenditoriale a più rapida crescita, il modello d'impresa preferito dalla gente e il leader riconosciuto della sostenibilità economica, sociale e ambientale.”



Cosa succede?

Rinnovo cariche sociali in seno alla **COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN FELICE DEL BENACO**. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/09/2012, ha nominato Antonio Leali alla Presidenza della Cooperativa.

Nuova unità operativa per la **COOPERATIVA DI BESSIMO**, con sede a Concesio, che ha ottenuto la disponibilità di una unità immobiliare in Brescia, Via Corsica, per l'esercizio dell'attività educativa residenziale, nei confronti di persone sottoposte ad esecuzione penale esterna.

Nuovo cambio al vertice nella cooperativa sociale **LA VELA**, con sede legale a Nave, alla cui presidenza è stata nominata Monica Marchetti, già Vice Presidente della cooperativa.

On-line i prodotti di **ALPE DEL GARDA** di Tremosine, che dal mese di novembre consente l'acquisto dei propri articoli anche tramite internet. Il sito di riferimento è www.alpedelgarda.it

Nominato il Collegio Sindacale nella **COOPERATIVA SOCIALE SELENE** di Ghedi. Nell'assemblea tenutasi nello scorso mese di luglio è stato nominato l'organo di controllo, nelle persone di Gianfranco Podetta (Presidente), Natale Natali e Valeriano Ravelli (Sindaci effettivi).


Nuova attività per la **COOPERATIVA SOCIALE PA.SOL** di Ospitaletto, che ha comunicato, a decorrere dal mese di settembre 2012, l'avvio della gestione del nido d'infanzia a Travagliato.

Nominato, nello scorso mese di novembre, Marco Gallina alla Presidenza della cooperativa **PRODUTTORI LATTE DEI COLLI STORICI**, con sede legale a Montichiari. Succede a Cesare Bellocchio.

Nuove sedi operative in capo al **CONSORZIO MESTIERI** di Brescia, che ha comunicato nei mesi scorsi l'apertura di nuove unità locali nel centro e sud Italia, destinate al migliore svolgimento della propria attività di ricerca, selezione e collocamento del personale.

FORMAGGIO GARDA

Latte, caglio, sale e aria pura



Alpe del Garda Soc. Coop. agricola - Parco Alto Garda Bresciano

25010 Tremosine (BS) - Via Provinciale, 1 - Tel. 0365.953050 - Fax 0365.953181 info@alpedelgarda.it - www.alpedelgarda.it



Unire le forze

A tu per tu con Giancarlo Felicioli,

consigliere nazionale di Federabitazione

Giancarlo Felicioli, uomo di Confcooperative da oltre due decenni, cooperatore edilizio ma anche agricolo per formazione tecnica ed esperienza, oggi è disponibile a parlare del ruolo ricoperto a livello nazionale in Federabitazione, per offrire un affresco di alcuni aspetti e dinamiche sindacali che talvolta sfuggono al cooperatore che vive la propria dimensione solamente a livello provinciale.

Giancarlo, da quanto tempo sei consigliere nazionale di Federabitazione?

Ho avuto un primo incarico dal 1988 al 1992, poi sono stato eletto nel 2000 e da allora mi reco a Roma per gli impegni di Federabitazione almeno 4/5 volte l'anno.

All'inizio l'impegno era più pressante, poi la solidità e l'importanza del settore è venuta meno, da qui il calo anche di riunioni, coordinamenti, discussioni, proposte.

Com'è cambiata la cooperazione edilizia dal tuo ingresso ai nostri giorni?



“Bisogna unire le forze e con l'occasione riflettere anche sul livello organizzativo, soprattutto ora che le realtà storiche segnano il passo, le stesse che erano il punto di riferimento per la creazione della classe dirigente nazionale”

Il Piano Decennale per la casa del 1979 aveva trovato un forte sviluppo e una concreta applicazione grazie ai fondi Gescal. In una situazione in cui l'ISTAT ci diceva che l'80% della popolazione viveva in una casa in proprietà, intorno all'anno 2000 il fondo, con relativo prelievo contributivo dalle buste paga, è stato sop-

presso, rimettendo alle Regioni la possibilità di intervenire con proprie disponibilità integrate da fondi statali (piano casa). La scelta ha di fatto affossato l'edilizia economica popolare e dirottato le politiche del settore, in un'ottica liberista, verso l'edilizia convenzionata. A questo dobbiamo aggiungere la crisi economico-occupazionale, la stretta sul credito, la carenza di aree edificabili e una classe politica via via meno sensibile ai temi dell'edilizia popolare. Il mercato della cooperazione edilizia si è sempre rivolto alla fascia di utenza intermedia collocata tra i cosiddetti ricchi (ovvero coloro che cercano alloggi di lusso) e l'housing sociale

(penso al ruolo dell'Aler). Purtroppo è da alcuni anni che si è avviato un processo di erosione della fascia intermedia, processo che definire lento è un eufemismo ...

Una sconfitta e un successo?

Più che una sconfitta, considero l'impegno che ha porta-

to all'approvazione della legge Duilio un autogol. Richiedere la garanzia fideiussoria a fronte dei versamenti dei soci ha trovato impreparato il mondo creditizio (bancario e assicurativo), si è tradotto in un mero costo aggiuntivo per i soci e per alcuni versi non vincolante, vista la mancanza di sanzioni amministrative verso gli operatori che non si adeguavano alle disposizioni di legge.

Tra le note positive, nell'ultima legge di stabilità abbiamo fatto passare la possibilità del recupero IVA anche per gli alloggi assegnati oltre i 5 anni dalla fine lavori: possiamo dire, che non è la stessa gioia del "triplete", ma di questi tempi possiamo accontentarci.

Oggi Federabitazione significa...

Significa "Alleanza". Pochi giorni fa si è tenuto il battesimo dell'Alleanza tra le federazioni dell'abitazione di Concoop, Legacoop e AGCI. Il presidente è Caffini, persona valida di Legacoop, già conosciuto a livello regionale. Si è aperto il dibattito, ho trovato convergenza sui temi caldi, la prossima primavera si produrrà il primo documento. Bisogna unire le forze e con l'occasione riflettere anche sul livello organizzativo, soprattutto ora che le realtà storiche segnano il passo, le stesse che erano il punto di riferimento per la creazione della classe dirigente nazionale. Questo è lo sforzo portato avanti dalle forze sindacali,

però per fare il conto bisogna chiamare l'oste, che in questo caso è l'ente pubblico, non sempre disponibile al confronto e al dialogo.

Grazie Giancarlo per il contributo. Di te mi ha sempre colpito la capacità di comprendere situazioni e documenti politici in modo preciso e puntuale, il che ti ha permesso di stringere forti amicizie, una intelligenza talvolta annerita da un carattere burbero e autoritario. Forse anche l'Abitazione deve leggere meglio le situazioni, cercare le risposte dentro se stessa, ma anche essere disponibile a confrontarsi con l'esterno, per essere in grado di affrontare nuove sfide.

Roberto Salvo



Quelle due o tre cose che ho imparato sul cooperare

Scoprire dove si svela l'essenza della cooperazione

Ogni volta che incontro un autore che si affida alla Casa editrice nella clessidra stretta dei giorni, lo ringrazio perché non scommette sulla forza di un libro, ma crede fortemente nella possibilità di trasmettere un'idea, un'emozione, una storia. E lo fa chiedendo collaborazione, *cooperando* intensamente all'uscita di belle pagine.

E scopro quindi, oltre l'indole chiusa e lontana da civettuole sapienze di galateo dei caratteri umani, dove si svela l'essenza della cooperazione concreta, reale, densa, contemporanea: oggi gli effetti della solidarietà (del lavoro solidale) che si incrociano con l'insicurezza economica che genera paura, rendono la vita sociale meno brutalmente semplificata.

La cultura cooperativa, dunque, si riflette su un lavoro che opera contro questa semplificazione. Un esempio? Da un paio di anni pubblichiamo una collana di brevi saggi dedicati alla Brescia contemporanea. Per una Brescia che si disegna lontana da stereotipi tanto elementari quanto



“Occorre agire insieme, cooperando, nel significato che a questo termine hanno attribuito gli antichi. Il coraggio di agire con temperanza, prudenza e determinazione”

radicati e semplificatori. Brescia non è solo il luogo della imprenditività o del welfare un tempo all'avanguardia. Oggi è anche la capitale della mafia (terza città del centro nord per beni sequestrati), della prostituzione (terza città dopo Milano e Roma per ragazze ridotte in schiavitù), delle carceri più affollate d'Italia, della straordinaria-

mente rapida laicizzazione (anche solo per velocità del calo di sacerdoti in attività), oltre che, ancora, capitale del traffico di rifiuti tossici.

Questa è la Brescia meno semplice del previsto, la città che abitiamo – per dirla con Hermann Hesse – e che forse ancora non conosciamo nella sua contemporaneità, ma con la quale dobbiamo fare i conti (e magari cercare di cambiare).

Ecco dunque un secondo elemento del cooperare che ho appreso: non solo evitare la semplificazione, ma abitare la contemporaneità, la sua dura evidenza, conoscerla e farsene carico. Non vivo nella nostalgia di

“come era verde la mia valle”, o nelle stagioni del benessere per tutti, nel localismo esente da imperfezioni. E per abitare in una Brescia migliore, terzo elemento che l'esperienza mi comunica, occorre agire insieme, cooperando, nel significato che a questo termine hanno attribuito gli antichi. Il coraggio di agire con temperanza, prudenza e determi-

nazione. Fornire gli elementi di conoscenza, per non semplificare i rapporti ma tesseri di prossimità, consapevole che non è facile, che bisogna tener duro, ma che la crisi può aver represso o distorto la nostra capacità di vivere insieme, ma non l'ha azzerata e che, anzi, ci sfida al cambiamento agendo nella desertificazione che ci circonda.

Ed anche quando appare impossibile riscontrare a fior di labbra un cenno, una virgola di bello spirito, fra quanti in-

contro resta un punto nel quale gli sguardi si possono intendere: non cedere alla visione semplice, non rinunciare ad essere contemporanei, agire con intelligenza significa essere severi con sè stessi e con gli altri. Nessuna resilienza ma molta resistenza, con naturalezza quotidiana: so per esperienza che nessuno mi domanda in quali valori credo, ma se sono credibile nel passaggio fra valori e prassi, fra enunciazioni e azioni.

Così quando mi chiedono:

quanto costa? io rispondo: ti propongo un percorso di cooperazione per il tuo progetto, che sappia andare oltre me e te: lo vuoi fare? E ancora una volta l'esperienza mi conferma che così facendo non ho mai perso un "cliente", ma ho guadagnato un "cooperante" per realizzare – nello stampo della circolarità operosa di interessi e di cose – un prodotto di qualità, di utilità per noi e per gli altri.

Marcello Zane



Costruire risposte al diritto di abitare

Avere una casa e abitare una casa non sono sinonimi

Avere una casa sicura, dignitosa, adeguata e fruibile ci rimanda un'immagine di noi stessi nella quale è possibile riconoscerci, ci dà sicurezza, ci aiuta a formare e difendere la nostra identità.

Nessuno si sente uomo o donna, cittadino, in modo compiuto e soddisfacente, se non ha una casa che sente sua o se vive nella costante preoccupazione di perderla.

Oggi il rischio di perdere una casa è sempre più reale per tante persone; non più o non solo per le persone gravemente compromesse da percorsi di emarginazione (alcolismo, carcere, malattia mentale, etc..)

ma per le famiglie monogenitoriali sempre più numerose, per gli stranieri per i quali il bisogno di trovare un alloggio non sempre può proiettarsi su un radicamento definitivo nella città, o per i quali appartamenti adeguati alle loro famiglie molto numerose sono inaccessibili, per gli anziani soli e non autosufficienti per i quali la casa rischia di trasformarsi in un luogo nemico e pieno di solitudine, per i giovani che non riescono a rendersi autonomi dalla famiglia, per le coppie separate.

Accanto a questo poi c'è la necessità di sostenere chi, pur avendo soddisfatto il proprio diritto ad avere una casa, senza aiuti pratici e materiali, ma anche affettivi e di vicinanza, non riesce ad abitarla,

“Dobbiamo ricominciare a parlare di mercato immobiliare puntando sui temi della rigenerazione, della riqualificazione, del riuso, della ristrutturazione del patrimonio esistente, destinando una parte di questo all'housing sociale che a sua volta si deve rigenerare”

è a rischio di perderla e di tornare nel girone degli esclusi. Oggi poi, accanto agli ostacoli di natura sociale e personale che ostacolano l'accesso ad una casa, si è aggiunto l'ostacolo rappresentato da un problema economico. E qui assistiamo ai maggiori paradossi:

- sfratti per morosità incolpevole: nel 2012 arriveremo a quasi 700 in città (erano 250 nel 2007) e quasi 2.000 in provincia;
- fondi regionali per sostegno affitto 14 milioni di € (erano

40 nel 2011, 70 nel 2010);

- +84% aumento costo casa in affitto negli ultimi 10 anni (Federconsumatori);

- 5.500 alloggi sul mercato libero invenduti o sfitti a Brescia (DAP - Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano).

Il costo della casa oggi impoverisce una fascia sempre più ampia di famiglie, costrette a sacrificare al bene primario dell'abitare risorse che potrebbero essere destinate alla crescita del benessere materiale e immateriale (salute, istruzione, cultura), ma la soglia per accedere all'edilizia pubblica a condizioni agevolate continua ad alzarsi.

Il reddito ISEE per poter accedere ai contributi di sostegno affitto è 4.000 €/anno (era 12.911 € nel 2011).

Avere una casa e abitare una casa non sono quindi sinonimi. Abitare infatti è qualcosa di più complesso e che coinvolge o dovrebbe coinvolgere nelle risposte il Pubblico e il Privato, sia profit che no profit. Privato e Pubblico che a Brescia hanno realizzato ad esempio i villaggi Marcolini e le Torri di San Polo, esperien-



ze che, nella loro totale diversità, hanno risposto alla necessità di estendere la possibilità di accedere ad un'abitazione dignitosa ma che oggi sono entrambe improponibili, perchè nella risposta al bisogno abitativo oggi sono incluse sfide più complesse: quella della sostenibilità ambientale è al primo posto perché riguarda l'equilibrio fra il soddisfacimento di bisogni privati e la garanzia del benessere generale.

L'Italia soffre poi di un intervento pubblico nell'edilizia insufficiente (4,5% in Italia a fronte, per citare il massimo e il minimo, del 34,6% dei Paesi Bassi e il 6,5% della Germania) e questo porta a liste d'attesa infinite nelle graduatorie di Edilizia Residenziale Pubblica. Inoltre spesso gli immobili ERP sono occupati da una fascia di persone e famiglie con problemi di estrema gravità e diventano isole di disagio in cui finiscono per deteriorarsi i rapporti di vicinato e con il contesto urbano e nei quali le persone non hanno la possibilità di creare relazioni positive.

Riprendendo quanto suggerito da Felice Scalvini, presidente della Fondazione Housing Sociale, housing sociale significa: offrire case a costi accessibili; rendere misti i luoghi dell'abitare; curare le relazioni tra gli abitanti dei quartieri, integrare le diversità che devono poter coesistere,

prevenire e sanare il degrado nelle relazioni e le tensioni tra le persone.

Si tratta cioè di pensare la casa come mezzo per costruire spazi di cittadinanza, che è quello che la cooperazione sociale bresciana da anni sta facendo, misurandosi con questi problemi e cercando di offrire soluzioni (sono centinaia gli appartamenti gestiti dalle cooperative sociali, con forme e modalità di accordo diversificate); le cooperative sociali singole o associate (ad esempio Immobiliare Sociale Bresciana) hanno fatto anche importanti investimenti in tal senso e stanno rispondendo soprattutto ai bisogni più gravi e che necessitano di interventi di accompagnamento e di sostegno sociale e sanitario a volte complessi.

Ma di fronte all'esplosione di un bisogno come quello che i dati detti prima evidenziano, serve un preciso impegno politico pubblico.

Sappiamo che per molte imprese del settore questi sono momenti drammatici, così come per le nostre cooperative edilizie (la crisi dei Consorzi Consedi e La Famiglia ne sono un esempio) ma la situazione è grave per tutti e poiché nessuno può pensare che la soluzione sia quella di adottare come programma strategico per l'edilizia il piano di sessanta anni fa, ai tempi della ricostruzione post-bellica, dobbiamo ricomin-

ciare a parlare di mercato immobiliare puntando sui temi della rigenerazione, della riqualificazione, del riuso, della ristrutturazione del patrimonio esistente, destinando una parte di questo all'housing sociale che a sua volta si deve "rigenerare".

Non è più infatti il tempo di finanziamenti a fondo perduto; la tradizione dell'edilizia cooperativa e quella nuova dell'edilizia cooperativa sociale va rivisitata, con un modello che integra consistenti investimenti, capacità manageriali e capacità gestionali diversificate. Inoltre guardiamo anche ad alcune esperienze europee che indicano nell'*housing first* una nuova forma di housing sociale che vede per le persone in difficoltà la cer-

tezza della casa non alla fine di un percorso di “riabilitazione”, ma come condizione per non essere escluse dai diritti di cittadinanza.

Quali impegni possiamo allora chiedere all'Ente Locale insieme alla cooperazione sociale?

(a) rilanciare politiche abitative per le fasce sociali più povere riprendendo i programmi di edilizia residenziale pubblica (differenziando tra ERP che viene orientata verso gli strati più poveri della popolazione e interventi di housing sociale nel concorso pubblico-privato

orientati al sostegno delle fasce in condizione di vulnerabilità sociale anche se non in vera e propria condizione di povertà);

(b) favorire, contemporaneamente, la transizione più agevole ed un più elevato turnover delle famiglie occupanti gli alloggi ERP non più in condizione di bisogno, verso altre forme abitative nel mercato oppure verso il mercato sociale, rivedendo anche i meccanismi dell'assegnazione e della durata della permanenza in tali alloggi;

(c) attivare forme di social housing con politiche di ca-

none moderato per famiglie aventi una capacità economica che non consenta loro l'accesso al mercato abitativo; (d) sostenere figure come quelle del portierato sociale con compiti di facilitazione dei rapporti di vicinato, gestione delle assemblee, prevenzione dei conflitti, segnalazione di situazioni complesse o a rischio (investimento in prevenzione che limita e di molto gli interventi molto più onerosi di presa in carico e di “riparativi”).

Valeria Negrini

TUTT'ALTRA MUSICA PER LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA

WEB & MULTIMEDIA
EDITORIA & STAMPA
PUBBLICITÀ & COMUNICAZIONE
APPLICAZIONI IPHONE & IPAD
UFFICI STAMPA & P.R.
ETICHETTE & PACKAGING
FOTOGRAFIA & REPORTAGE
GADGET & PROMOTION
EVENTI & ALLESTIMENTI FIERISTICI
TOTEM TOUCHSCREEN

Per una buona esecuzione musicale servono bravi solisti, con esperienza e creatività, affiatamento e visione d'insieme, capacità progettuale e senso dell'organizzazione.

Aggiungete un direttore autorevole che dia tono e ritmo ed avrete una buona orchestra.

Acherdo è tutto questo, solo non suona: **comunica**.

Via Cairolì, 3 - CALCINATO (BS) - Tel. 030 9636458
www.acherdo.com


ACHERDO
 editoria & comunicazione


 Aderente a
CONFCOOPERATIVE
UNIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

AGEMOCO E CONFCOOPERATIVE INFORMANO:

CONDIZIONI ASSICURATIVE RISERVATE AL MONDO DELLA COOPERAZIONE

Linea Soci e Dipendenti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli informativi disponibili nel sito www.assimoco.com e presso l'Agenzia Agemoco Brescia.



Sono prodotti creati da:



Distribuiti da:



Agemoco Brescia Srl
Via Ferramola, 30 Brescia
Tel 030-3776972 Fax 030-2807356
info@agemoco.it

Per i soci e dipendenti di cooperative associate a :



PER LA CIRCOLAZIONE

• AUTOTUTELA

Il prodotto auto Assimoco in grado di offrire copertura e assistenza specifiche per ogni esigenza. Una soluzione concreta per garantire serenità a te, ai tuoi passeggeri e a ogni momento in cui sei alla guida.

• INFORTUNI CONDUCENTE

La protezione del conducente assicurato contro gli infortuni da circolazione e si pone come garanzia che completa la polizza RC Auto; poche persone infatti sono a conoscenza del fatto che il conducente di un veicolo che provoca un incidente è l'unico, per legge, a non essere coperto dalla polizza R.C. Auto;

PER LA PERSONA

• ORIZZONTE

Un sistema di assicurazioni temporanee per il caso di morte composto da quattro diverse tariffe che Assimoco Vita ti propone per garantire tranquillità economica ai tuoi cari e a tutti coloro che ti affiancano nelle scelte importanti.

• PROTETTO INFORTUNI

Per garantire la giusta tranquillità economica in caso di invalidità permanente e spese mediche, dovute a infortunio occorso sia durante il lavoro sia nel tempo libero (anche durante l'attività sportiva agonistica).

PER LA CASA

• FAMIGLIA CONFORT COOP

E' una soluzione innovativa del Gruppo Assimoco per la tutela del nucleo domestico e del patrimonio familiare, in grado di soddisfare ogni tua esigenza di protezione grazie a 3 pacchetti di offerta davvero completi:

- Formula Superior
- Formula Deluxe
- Formula Suite

• FOTOVOLTAICO PROTETTO

Assimoco propone una polizza in linea con le nuove tendenze del mercato riservata agli impianti fotovoltaici sia per finalità di autoconsumo, sia di vendita dell'eccedenza di energia al gestore.



Materiali certificati

“ **13.000 GRAZIE**, come le ore passate a lavorare con Voi

6.000 GRAZIE, come le prestazioni effettuate nel 2012

25 GRAZIE, come i professionisti al Vostro servizio ”

Coop CLINICA **DENTALE** S.C.S.
STUDI DENTISTICI

Diventa

SOCIALDENT
STUDI DENTISTICI

Dove i finanziamenti sono a reale tasso zero, senza spese aggiuntive

Dove tutte le prestazioni sono esenti da imposta di bollo

**Noi abbiamo i numeri,
Voi la qualità e la convenienza.**

Orario continuato - Sede di Rovato: Via del Campo 10 - T. 030.7704475
www.socialdentbrescia.it